

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 63

47° anno

28 febbraio 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 352/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 353/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 136ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 3
- Regolamento (CE) n. 354/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 136ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 5
- Regolamento (CE) n. 355/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 89ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 7
- Regolamento (CE) n. 356/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 308ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 8
- Regolamento (CE) n. 357/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 9
- Regolamento (CE) n. 358/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 359/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia 11**

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 360/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	13
★ Regolamento (CE) n. 361/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2497/96 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele	15
Regolamento (CE) n. 362/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004	18
★ Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione	20
★ Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo	22
★ Regolamento (CE) n. 365/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2233/2003 recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine	30
Regolamento (CE) n. 366/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2259/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine possono essere presentate nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile 2004	31
Regolamento (CE) n. 367/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2261/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine possono essere presentate nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile 2004	33
Regolamento (CE) n. 368/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2262/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004	35
Regolamento (CE) n. 369/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	37
Regolamento (CE) n. 370/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003	39
Regolamento (CE) n. 371/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003	40
Regolamento (CE) n. 372/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003	41
Regolamento (CE) n. 373/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003	42

Regolamento (CE) n. 374/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	43
Regolamento (CE) n. 375/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	44
Regolamento (CE) n. 376/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	47

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/194/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio** 48

Commissione

2004/195/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 settembre 2000, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.1879 — BOEING/HUGHES) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2740]** 53

2004/196/CE:

- ★ **Decisione n. 3/2004, del 10 febbraio 2004, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva** 67

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa** 68

Rettifiche

- ★ **Rettifica della raccomandazione 2004/2/Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2003, relativa ad informazioni standardizzate sugli scarichi radioattivi liquidi e gassosi emessi nell'ambiente dalle centrali nucleari e dagli impianti di ritrattamento durante il normale funzionamento (GU L 2 del 6.1.2004)** 83

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 352/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	95,6
	204	44,4
	212	108,5
	999	82,8
0707 00 05	052	158,2
	068	87,4
	204	46,1
	999	97,2
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	99,1
	204	55,7
	999	77,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	69,6
	204	47,8
	212	52,3
	220	49,1
	600	41,8
	624	61,8
	999	53,7
0805 20 10	204	93,7
	999	93,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	84,1
	204	103,4
	220	88,5
	400	55,6
	464	76,4
	528	107,6
	600	80,7
	624	77,6
	999	84,2
0805 50 10	052	72,0
	400	36,4
	999	54,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	35,9
	388	133,3
	400	109,9
	404	96,5
	508	95,0
	512	122,0
	524	79,2
	528	93,0
	720	79,4
	999	93,8
0808 20 50	060	65,7
	388	79,8
	508	69,3
	512	81,9
	528	85,6
	720	42,5
	999	70,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 353/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 136ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

renziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 136ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6)

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6)

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 136ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	215	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	129	—	—
		Concentrato	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 354/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 136^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

renziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 136^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 136^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq$ 82 %	79	75	79	71
	Burro < 82 %	77	72	—	—
	Burro concentrato	98	91	97	89
	Crema	—	—	34	31
Cauzione di trasformazione	Burro	87	—	87	—
	Burro concentrato	108	—	107	—
	Crema	—	—	37	—

REGOLAMENTO (CE) N. 355/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 89ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 89ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 24 febbraio 2004, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 della Commissione (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).

REGOLAMENTO (CE) N. 356/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 308ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽²⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 308ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 97 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 107 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 della Commissione (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 357/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 212/2004 della Commissione ⁽³⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Belgio e dal Lussemburgo in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 212/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 212/2004 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 36 del 7.2.2004, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 358/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 46,511 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 359/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004

relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per «attuali Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
- 2) per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

Articolo 2

considerando quanto segue:

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95, per l'anno 2004 ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori che possono dimostrare:

- (1) Occorre stabilire misure transitorie che consentano agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (qui di seguito definiti «i nuovi Stati membri») di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi *Agaricus* ⁽¹⁾.
- (2) Devono essere presi provvedimenti per l'anno 2004 per garantire che, dalla data di adesione, sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 e importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri.
- (3) Per garantire l'uso corretto dei contingenti e consentire agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri di richiedere quantità sufficienti durante l'anno 2004, occorre adottare provvedimenti per l'anno 2004 per adeguare le quantità che possono essere oggetto di richieste di licenza presentate dagli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

- a) di avere importato, da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 in almeno due dei tre anni civili precedenti al 2004;
- b) di avere inoltre importato e/o esportato durante l'anno 2003 almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofruttili, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ⁽²⁾.

Le importazioni devono essere state effettuate nel nuovo Stato membro in cui l'importatore in questione ha la propria residenza o sede principale e le esportazioni devono essere state effettuate in paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95, per l'anno 2004, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento che sono operatori, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, che possono dimostrare di avere importato, da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri, e/o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofruttili, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, in ciascuno dei due anni civili precedenti al 2004.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39).

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1).

Le importazioni devono essere state effettuate nel nuovo Stato membro in cui l'importatore in questione ha la propria residenza o sede principale e le esportazioni devono essere state effettuate in paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95, le domande di titoli presentate nel maggio 2004 dagli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri non possono riguardare una quantità superiore al 65 % della quantità media annua di importazioni nello Stato membro in questione in provenienza da paesi diversi dagli attuali Stati membri, la Polonia, la Bulgaria e la Romania nei tre anni civili precedenti.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2125/95, le domande di titoli presentate nel maggio 2004 dai nuovi importatori dei nuovi Stati membri non possono riguardare una quantità superiore all'8 % della quantità assegnata ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 360/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni economiche sui mercati d'esportazione delle carni bovine sono assai diversificate e la regolare conclusione di accordi bilaterali contribuisce ad un'ulteriore differenziazione delle condizioni di concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di questo settore. Ai fini di un migliore adeguamento del metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione e di un uso più efficace delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è opportuno ampliare la casistica delle circostanze previste all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione ⁽²⁾, in cui la Commissione può prendere misure intese a limitare la presentazione di domande di titoli d'esportazione o il rilascio dei titoli stessi durante il periodo di riflessione successivo alla presentazione delle domande. È altresì opportuno disporre che tali misure possano essere differenziate secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.
- (2) Vista l'entità del ricorso al regime speciale all'esportazione verso gli Stati Uniti di cui al regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo ⁽³⁾, e allo scopo di evitare un onere amministrativo inutile, occorre abolire il riporto trimestrale dei quantitativi non utilizzati nel quadro di detto regime, previsto all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1445/95.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1445/95.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il rilascio dei titoli d'esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

- a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
- b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.»

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Le misure di cui al paragrafo 2, possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d'esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario.»

2) all'articolo 12, il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2497/96 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/917/CE prevede una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli nell'ambito dell'accordo di associazione CE-Israele, sostituisce il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione ed estende le concessioni, in particolare, per il commercio di carni di pollame.
- (2) Occorre adattare il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione ⁽²⁾ in funzione delle nuove concessioni per il commercio di carni di pollame previste dall'accordo di associazione CE-Israele, approvato con la decisione 2003/917/CE.
- (3) Poiché la decisione 2003/917/CE è stata pubblicata soltanto l'ultimo giorno di dicembre 2003, gli operatori non hanno potuto presentare domanda di titolo per fruire delle nuove concessioni all'importazione, applicabili dal 1° gennaio 2004, durante il normale periodo previsto dal regolamento (CE) n. 2497/96, sicché occorre fissare per il mese di marzo 2004 il periodo di presentazione delle domande di titolo per poter fruire delle nuove concessioni all'importazione.
- (4) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 2497/96 nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.
- (5) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 devono essere modificati per quanto riguarda lo scadenziario, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti dalla deci-

sione 2003/917/CE. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

- (6) Vista la coincidenza dei termini per la presentazione delle domande di titolo nel quadro delle nuove concessioni all'importazione per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 e dal 1° aprile al 30 aprile 2004, per maggiore semplicità è opportuno unificare i quantitativi corrispondenti a ciascuno di detti periodi.
- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2497/96.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2497/96 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi IL1 e IL2 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e Israele, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.»;
- 2) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, nel 2004 i contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:
— 33 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile,
— 17 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno,
— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
— 25 % nel periodo dal 1° ottobre 31 dicembre.»;
- 3) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 e dal 1° maggio al 30 giugno 2004, le domande di titolo sono presentate rispettivamente nei primi sette giorni di marzo 2004 e nei primi sette giorni di maggio 2004.»;
- 4) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione del dazio doganale NPF ⁽²⁾ %	Contingente tariffario (tonnellate)				
					1.1-31.12. 2004	1.1-31.12. 2005	1.1-31.12. 2006	1.1-31.12. 2007	anni successivi
IL1	09.4092	0207 25	Tacchini e tacchine, interi, congelati	100	1 442,0	1 484,0	1 526,0	1 568,0	1 568,0
		0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati						
		0207 27 30/40/50/60/70	Pezzi di tacchino non disossati, congelati						
IL2	09.4091	ex 0207 32	Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate	100	515,0	530,0	545,0	560,0	560,0
		ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate						
		ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate						
		ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate						

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Qualora siano menzionati "ex" codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽²⁾ La riduzione del dazio si applica ai dazi doganali "ad valorem" e, nel caso del codice NC 0207, anche al dazio doganale specifico.»

REGOLAMENTO (CE) N. 362/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004

relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione dal biennio 2001/2002 al biennio 2005/2006 viene rimosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio ⁽²⁾, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP), indicati nel protocollo n. 3 sullo zucchero ACP di cui all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.
- (2) Gli accordi in forma di scambio di lettere conclusi in forza della decisione 2001/870/CE stabiliscono che i raffinatori interessati devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2003/2004.
- (3) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario.
- (4) Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consentano di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di

questa campagna. Con il regolamento (CE) n. 1115/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ sono stati pertanto aperti contingenti per il periodo dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004.

- (5) Poiché sono disponibili per la campagna di commercializzazione 2003/2004 i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna, occorre aprire un contingente per la seconda parte della campagna.
- (6) A causa del fabbisogno massimo estimativo di raffinazione fissato per Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni d'importazione per ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004.
- (7) In virtù dell'atto di adesione del 2003, la Slovenia è aggiunta, all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, all'elenco dei paesi per i quali il fabbisogno massimo di approvvigionamento è fissato per campagna di commercializzazione. Il fabbisogno della Slovenia per i mesi di maggio e giugno del 2004, che rientrano nella campagna di commercializzazione 2003/2004 a partire dall'adesione di tale paese, è fissato a 3 264 tonnellate in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione ⁽⁵⁾. Tenendo conto del quantitativo relativamente esiguo e del periodo di applicazione relativamente breve, devono essere adottate disposizioni specifiche in materia di rilascio e validità dei titoli d'importazione oltre che di periodo di raffinazione.
- (8) Occorre precisare che il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽⁶⁾ deve applicarsi al nuovo contingente.
- (9) Per evitare un'interruzione delle forniture è necessario prevedere che, per i quantitativi da importare a norma del regolamento (CE) n. 1115/2003 per i quali non sono stati richiesti titoli anteriormente al 1° marzo 2004, gli Stati membri interessati siano autorizzati a rilasciare i titoli corrispondenti dopo tale data nel corso della campagna di commercializzazione 2003/2004.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004 è aperto, nell'ambito della decisione 2001/870/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, un contingente tariffario di 30 459 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP firmatari dell'accordo in forma di scambio di lettere approvato dalla citata decisione.

Il contingente tariffario suddetto reca il numero d'ordine 09.4097.

Articolo 2

1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.

2. Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati

- a) dagli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, ad eccezione della Slovenia, nel quadro del contingente fissato all'articolo 1 e alle condizioni di cui all'articolo 2, per un quantitativo totale di 27 195 tonnellate;
- b) dalla Slovenia, per un quantitativo di 3 264 tonnellate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, i titoli rilasciati dalla Slovenia sono validi fino alla termine del terzo mese successivo alla campagna di commercializzazione in questione. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento in questione, la raffinazione dello zucchero può avere luogo fino alla fine del quarto mese successivo alla campagna di commercializzazione in questione.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1159/2003 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.

Articolo 5

Gli Stati membri menzionati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1115/2003 sono autorizzati, per i quantitativi di cui allo stesso articolo per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione anteriormente al 1° marzo 2004, a rilasciare detti titoli per l'importazione e la raffinazione di tali quantitativi fino al 30 giugno 2004.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e subordinatamente all'effettiva entrata in vigore dello stesso.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 363/2004 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo, 1 lettera a), punto iv),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione ⁽³⁾ prevede condizioni speciali per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. La definizione delle piccole e medie imprese di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 è quella utilizzata nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾. Tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽⁵⁾ a decorrere dal 1° gennaio 2005. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che la definizione utilizzata nel regolamento (CE) n. 68/2001 sia la stessa utilizzata nel regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁶⁾.
- (2) L'esperienza acquisita ha dimostrato che è auspicabile disporre di un sistema unificato e semplificato di relazioni annuali adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁷⁾. Le disposizioni specifiche in materia di relazioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 68/2001 devono pertanto essere applicate solo fino all'adozione di un tale sistema generale di relazioni.
- (3) È necessario stabilire disposizioni relative alla valutazione della compatibilità con il mercato comune di aiuti destinati alla formazione concessi in assenza dell'autorizzazione preventiva della Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 68/2001.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 68/2001,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 68/2001 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica agli aiuti alla formazione in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, fatta eccezione per gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio ^(*).

^(*) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) “piccola o media impresa”, qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione ^(*);

c) “grande impresa”, qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di piccola o media impresa.

^(*) GU L 10 del 13.1.2002, pag. 33.»;

- 3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento a norma delle disposizioni di esecuzione, riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali, adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ^(*).

Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

^(*) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.»;

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 190 del 12.8.2003, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

4) È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Disposizioni transitorie

I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo

3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.»

5) l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2004 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo, 1 lettera a), punto i) e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) La definizione delle piccole e medie imprese («PMI») di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽³⁾, è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾. Tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽⁵⁾ a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (2) È opportuno precisare le disposizioni applicabili nei casi in cui un investimento viene effettuato in una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale, ma in un settore nel quale tali aiuti sono vietati. I massimali per gli aiuti a finalità regionale devono applicarsi solo se la regione in cui è effettuato l'investimento ed il settore cui appartiene il beneficiario sono entrambi ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Le disposizioni relative alla notificazione di singoli aiuti di importo elevato che superano determinate soglie devono essere conformemente precisate.
- (3) L'esperienza ha dimostrato che è auspicabile disporre di un sistema unificato e semplificato di relazioni annuali adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁶⁾. Le disposizioni specifiche in materia di relazioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 70/2001 devono pertanto essere applicate soltanto fino all'adozione di un tale sistema generale di relazioni.
- (4) È necessario stabilire le disposizioni relative alla valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati alle piccole e medie imprese concessi in

assenza dell'autorizzazione preventiva della Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001.

- (5) Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi tecnologici ed al trasferimento di tecnologia. Al tempo stesso, nella vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁷⁾, la Commissione ha ritenuto si possa presumere che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che le PMI spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività. Sulla base dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo nel caso delle PMI, la Commissione ha quindi deciso che è giustificato esentare tali aiuti dalla notificazione preventiva, tenuto anche conto del fatto che tali aiuti comportano un rischio molto limitato di effetti negativi sulla concorrenza. Ciò vale anche per gli aiuti a favore degli studi di fattibilità e per gli aiuti a copertura dei costi di brevetto, nonché per i singoli aiuti che non superano determinati massimali.
- (6) È pertanto opportuno estendere il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001 agli aiuti alla ricerca e sviluppo concessi alle PMI nella più ampia gamma di settori.
- (7) È opportuno modificare talune definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 70/2001 al fine di tenere conto delle particolarità degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ed aggiungerne altre. In particolare, è opportuno inserire le definizioni delle fasi della ricerca e sviluppo contenute nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. L'elenco dei costi ammissibili deve corrispondere all'elenco di cui all'allegato II della disciplina, fatte salve talune precisazioni che si rendono necessarie per tenere conto del fatto che un regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. I beneficiari non devono essere autorizzati a beneficiare di una doppia sovvenzione per una stessa attività di ricerca.
- (8) I criteri contenuti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo in base ai quali giudicare se una determinata misura configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato si applicano anche ai fini del presente regolamento.
- (9) Al fine di incoraggiare la diffusione dei risultati della ricerca, le PMI possono ricevere aiuti per la copertura dei costi necessari per ottenere e convalidare brevetti e altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo. Il sovvenzionamento anche dell'at-

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 190 del 12.8.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁷⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

tività che ha portato all'acquisizione dei diritti in questione non deve essere una condizione preliminare per l'esenzione di detti aiuti. È sufficiente che l'attività fosse ammissibile a beneficiare degli aiuti alla ricerca e sviluppo.

- (10) Non tutti gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI possono essere esentati a norma del regolamento (CE) n. 70/2001. È opportuno che il massimale contenuto nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo applicabile alle notificazioni individuali si applichi anche ai singoli aiuti che possono beneficiare dell'esenzione in virtù di detto regolamento. Disposizioni speciali devono inoltre continuare ad applicarsi per quanto riguarda i progetti Eureka che rientrano nel campo d'applicazione della dichiarazione della Conferenza ministeriale di Hannover del 6 novembre 1985, che sono considerati di interesse comunitario.
- (11) Il regolamento (CE) n. 70/2001 non deve esentare gli aiuti concessi sotto forma di anticipi che, espressi in percentuale dei costi ammissibili, eccedano l'intensità di aiuto fissata in detto regolamento e siano rimborsabili solo in caso di successo delle attività di ricerca, come previsto nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, in quanto la Commissione valuta se tali aiuti siano rimborsabili caso per caso, tenendo conto delle condizioni proposte per il rimborso.
- (12) Il regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal presente regolamento, si applica solo agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo concessi alle piccole e medie imprese. La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo deve continuare ad applicarsi per la valutazione di tutti gli aiuti alla ricerca e sviluppo notificati alla Commissione.
- (13) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 70/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) ai fini degli articoli 4 e 5, alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;»
- b) è aggiunta la seguente lettera d):
- «d) agli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio (*).

(*) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.»;

- 2) l'articolo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera e) è aggiunto il seguente comma:
- «Per gli aiuti alla ricerca e sviluppo ("R & S"), l'intensità lorda dell'aiuto per un progetto di R & S realizzato in collaborazione tra enti pubblici di ricerca ed imprese è calcolata sulla base del cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e, quando si configurino come aiuti, di contributi al medesimo progetto degli istituti pubblici di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro.»;

b) Sono aggiunte le seguenti lettere da h) a j):

- «h) "ricerca fondamentale", un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
- i) "ricerca industriale", ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- j) "attività di sviluppo precompetitivo", la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.»;

3) all'articolo 4 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando l'investimento è effettuato in una regione o in un settore non ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

- a) il 15 % per le piccole imprese;
- b) il 7,5 % per le medie imprese.

3. Quando l'investimento è effettuato in una regione e in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:

- a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure
- b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti a finalità regionale si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.»;

4) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater:

«Articolo 5 bis

Aiuti alla ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di

notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando soddisfano le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.

2. Il progetto sovvenzionato deve rientrare interamente nelle fasi della ricerca e sviluppo definite all'articolo 2, lettere h), i) e j).

3. L'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:

- a) il 100 % per la ricerca fondamentale;
- b) il 60 % per la ricerca industriale;
- c) il 35 % per l'attività di sviluppo precompetitivo.

Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.

4. I massimali di cui al paragrafo 3 possono essere aumentati come segue a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per l'attività di sviluppo precompetitivo:

- a) quando il progetto è realizzato in una regione che, all'epoca della concessione dell'aiuto, è ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera c), del trattato;
- b) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo;
- c) l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili; oppure
 - ii) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure

iii) i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.

Ai fini dei punti i) e ii) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

5. I costi del progetto considerati ammissibili sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
- c) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;
- d) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50 % del totale dei costi ammissibili del progetto;
- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Articolo 5 ter

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75 %.

Articolo 5 quater

Aiuti per i costi di brevetto

1. Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

2. Ai fini del paragrafo 1 sono ammissibili i seguenti costi:

- a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

(*) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.;

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

1. Nei casi di aiuti di cui agli articoli 4 e 5, l'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR e
 - i) nelle regioni o in settori che non sono ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - ii) nelle regioni e nei settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale per la regione di cui trattasi; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di EUR.

2. Nei casi di aiuti di cui agli articoli 5 *bis*, 5 *ter* e 5 *quater*, l'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono le soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto sostenuti da tutte le imprese partecipanti è pari o superiore a 25 milioni di EUR; e
- b) si propongono aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari o superiore a 5 milioni di EUR a favore di una o più imprese partecipanti.

Nel caso di aiuti a favore di un progetto Eureka, le soglie di cui al primo comma sono sostituite dalle soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili del progetto Eureka sostenuti da tutte le imprese partecipanti è pari o superiore a 40 milioni di EUR; e
- b) si propongono aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari o superiore a 10 milioni di EUR ad una o più imprese partecipanti.;

6) è inserito il seguente articolo 6 *bis*:

«Articolo 6 *bis*

Aiuti che restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

1. L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica agli aiuti, singoli o concessi nell'ambito di un regime di aiuti, sotto forma di uno o più anticipi rimborsabili solo in caso di successo delle attività di ricerca, quando l'importo totale degli anticipi, espressi in percentuale dei costi ammissibili, supera le intensità previste agli articoli 5 *bis*, 5 *ter* o 5 *quater* o il massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di singoli aiuti a norma di altre disposizioni in materia di aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (*) e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento a norma della disciplina multisettoriale applicabile.

(*) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.;

7) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi statali o sia cofinanziato dalla Comunità.»;

8) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento in conformità alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali previste ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (*).

Fino al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

(*) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.;

9) è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Disposizioni transitorie

1. Le notificazioni riguardanti gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo in attesa di essere esaminate alla data 19 marzo 2004 continuano ad essere valutate sulla base della disciplina per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo; tutte le altre notificazioni sono valutate sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

2. I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione

dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.»;

10) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 10, si applica a partire dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

Allegato

«Allegato I

Definizione delle piccole e medie imprese

(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercenti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

*Articolo 5***Gli effettivi**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

*Articolo 6***Determinazione dei dati dell'impresa**

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 365/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2233/2003 recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/1995 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, stabilisce il periodo di validità dei documenti di origine rilasciati dalle autorità dei paesi terzi per l'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine nell'ambito di contingenti tariffari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha previsto la gestione dei suddetti contingenti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» a partire dal 1° gennaio 2004. Per alcuni paesi terzi, tuttavia, lo stesso regolamento ha previsto di continuare ad applicare il sistema basato sul rilascio di titoli di importazione fino al 30 aprile 2004. È quindi opportuno prevedere, per questi paesi, disposizioni che permettano una transizione armoniosa dal sistema dei titoli di importazione al sistema basato sul principio «primo arrivato, primo servito».

- (3) A tal fine è opportuno prevedere una maggiore flessibilità in merito al periodo di validità del documento di origine fissato all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, permettendo alle autorità dei paesi terzi interessati di rilasciare tali documenti con un periodo di validità inferiore a tre mesi dalla data del rilascio.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2233/2003 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, fino al 30 aprile 2004 le autorità competenti dell'Australia e della Nuova Zelanda possono rilasciare documenti di origine aventi un periodo di validità inferiore a tre mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 366/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2259/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine possono essere presentate nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ⁽¹⁾

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽²⁾,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/286/CE, nel settore delle carni suine a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di

questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti a partire dall'adesione.

- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004 le quote previste per i prodotti originari della Bulgaria e dalla Romania per il 2004 sono state modificate dal regolamento (CE) n. 333/2004 della Commissione del 26 febbraio 2004 ⁽⁵⁾ per quanto riguarda il calendario e adeguate per quanto riguarda la ripartizione dei quantitativi corrispondenti. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2259/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2259/2003 è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004, possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione dei prodotti originari della Bulgaria e della Romania per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.»;

- b) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 30.09.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (GU L 210 del 20.8.2003, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 21.12.2003, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile dei prodotti originari della Bulgaria e della Romania per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 (in t)
B1	2 490
15	918,8
16	1 763,8
17	12 968,8»

REGOLAMENTO (CE) N. 367/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2261/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine possono essere presentate nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ⁽¹⁾visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 774/94 della Commissione nel settore delle carni suine a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti a partire dall'adesione.

- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004 le quote previste per il 2004 dal regolamento (CE) n. 1432/94 sono state modificate, per il 2004, dal regolamento (CE) n. 332/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, per quanto riguarda il calendario e adeguate per quanto riguarda la ripartizione dei quantitativi corrispondenti ⁽⁴⁾. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2261/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2261/2003 è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.»;
- b) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 60 del 27.2.2004, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 21.12.2003, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 (in tonnellate)
1	2 286*

REGOLAMENTO (CE) N. 368/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2262/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 nel settore delle carni suine a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

- (2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 334/2004 della Commissione del 26 febbraio 2004 ⁽⁴⁾ per quanto riguarda lo scadenziario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2262/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2262/2003 è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.»;
- b) l'allegato II è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 del 1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 60 del 27.2.2004, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 21.12.2003, pag. 16.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 (in t)
G2	24 751,7
G3	2 728
G4	2 347
G5	5 063
G6	12 450
G7	4 564»

REGOLAMENTO (CE) N. 369/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽³⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 della Commissione (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	111,00
1006 30 92 9900	111,00
1006 30 94 9100	111,00
1006 30 94 9900	111,00
1006 30 96 9100	111,00
1006 30 96 9900	111,00
1006 30 98 9100	111,00
1006 30 98 9900	111,00
1006 30 65 9900	111,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	35,70
1102 20 10 9400	30,60
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	45,90
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 370/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 febbraio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 252,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 371/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 febbraio 2004 è fissata una sovvenzione massima pari a 285,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.9.1999, pag. 19).

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 372/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 febbraio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 111,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 27).

REGOLAMENTO (CE) N. 373/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 febbraio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 111,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 374/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 32,378 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 375/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	29,65
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	32,69
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	32,69
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,65

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13.2.2004 al 26.2.2004)

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,48 (***)	88,90	167,04	157,04	137,04	102,40
Premio sul Golfo (EUR/t)	28,12	10,46	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 32,19 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 0,00 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
-
- 0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 376/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2004****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00,

nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di marzo e aprile 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

(2004/194/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3,

vista la decisione 2000/682/CE, Euratom del Consiglio, del 22 luglio 2002, che adotta il regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) Le appendici 1 e 2 alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea allegate alla decisione del Consiglio 2001/264/CE ⁽²⁾ contengono rispettivamente un elenco di autorità di sicurezza nazionale (NSA) ed una tabella comparativa delle classificazioni di sicurezza nazionale.
- (2) Il 16 aprile 2003 la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Slovacca hanno firmato il trattato relativo all'adesione all'Unione europea ⁽³⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/264/CE, tali Stati adottano le misure adeguate per garantire che, nel trattamento di informazioni classificate UE, siano rispettate le norme di sicurezza del Consiglio.
- (4) Al fine di considerare questi Stati nelle suddette appendici, è pertanto necessario, da un punto di vista tecnico, modificare la decisione 2001/264/CE.
- (5) L'appendice 2 alla decisione 2001/264/CE indica che la corrispondenza con i gradi di classificazione della NATO sarà stabilita durante i negoziati per l'accordo di sicurezza tra Unione europea e NATO.

(6) Un accordo ⁽⁴⁾ sulla sicurezza delle informazioni è stato firmato tra l'Unione europea e la NATO il 14 marzo 2003.

(7) È pertanto necessario anche introdurre la corrispondenza con i gradi di classificazione della NATO nell'appendice 2 della suddetta decisione,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/264/CE è modificata come segue:

- a) L'appendice 1 è sostituita dal documento riportato nell'allegato I alla presente direttiva;
- b) L'appendice 2 è sostituita dal documento riportato nell'allegato II alla presente direttiva.

Articolo 2

1. La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.
2. Si applica con riserva dell'entrata in vigore, e alla data di quest'ultima, del trattato di adesione del 2003, firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

⁽¹⁾ GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 80 del 27.3.2003, pag. 36.

ALLEGATO I

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement
Autorité nationale de sécurité (ANS)
Direction du protocole et de la sécurité
Service de la sécurité P & S 6
Rue des Petits Carmes 15
B-1000 Bruxelles

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)
Directie Protocol en Veiligheid P&S 6
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussel
Téléphone du secrétariat: (32-2) 519 05 74
Téléphone de la présidence: (32-2) 501 82 20; (32-2) 501 87 10
Télécopieur: (32-2) 519 05 96

REPUBBLICA CECA

National Security Authority
Na Popelce 2/16
CZ-150 06 Praha 56
Telefon: (420) 257 28 33 35
Fax: (420) 257 28 31 10

DANIMARCA

Politiets Efterretningstjeneste
Klausdalsbrovej 1
DK-2860 Søborg
Telefon (45) 33 14 88 88
Fax (45) 33 43 01 90

GERMANIA

Bundesministerium des Innern
Referat IS 2
Alt-Moabit 101 D
D-11014 Berlin
Telefon: 49-18 88-681-15 26
Fax: 49-18 88-681-558 06

ESTONIA

Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security
Sakala 1
EE-15094 Tallinn
Telefon: (372) 717 00 30
Fax: (372) 717 00 01

GRECIA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΥΣΠ — Β Κλάδος)
Τμήμα Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών
ΣΤΓ 1020-Χολαργός (Αθήνα)
Ελλάδα
Τηλέφωνα: (30) 210 657 20 09 (ώρες γραφείου), (30) 210 657 20 10 (ώρες γραφείου)
Φαξ: (30) 210 642 64 32, (30) 210 657 21 81

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)
Military Intelligence Service (MIS-Bi Branch)
Security Counterintelligence Section
GR-STG 1020 Hologargos — Athens
Telephone: (30) 210 657 20 09, (30) 210 657 20 10
Fax: (30) 210 642 64 32, (30) 210 657 21 81

SPAGNA

Autoridad Nacional de Seguridad
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro s/n
Carretera Nacional Radial VI, km 8,5
E-28023 Madrid
Teléfono: (34-91) 372 57 07, (34-91) 372 50 27
Fax: (34-91) 372 58 08

FRANCIA

Secrétariat général de la défense nationale
Service de sécurité et de défense (SGDN/SSD)
51 boulevard de la Tour-Maubourg
F-75700 Paris 07 SP
Téléphone: (33-1) 71 75 81 77
Télécopieur: (33-1) 71 75 82 00

IRLANDA

National Security Authority
Department of Foreign Affairs
80 St. Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Telephone: (353-1) 478 08 22
Fax: (353-1) 478 14 84

ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
Ufficio Centrale per la Sicurezza
Via della Pineta Sacchetti, 216
I-00168 Roma
Tel.: (39) 066 27 47 75
Fax: (39) 066 14 33 97

CIPRO

Υπουργείο Άμυνας
Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)
Υπουργείο Άμυνας
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4
1432 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: (357) 22 80 75 69, (357) 22 80 75 19, (357) 22 80 77 64
Φαξ: (357) 22 30 23 51

Ministry of Defence
Minister's Military Staff
National Security Authority (NSA)
4 Emanuel Roidi street
CY-1432 Nicosia
Telephone: (357) 22 80 75 69; (357) 22 80 75 19; (357) 22 80 77 64
Fax: (357) 22 30 23 51

LETTONIA

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia
Miera Iela 85/A
LV-1001 Riga
Telefon: (371) 702 54 18
Fax: (371) 702 54 06

LITUANIA

National Security Authority of the Republic of Lithuania
Gedimino 40/2
LT-2600 Vilnius
Telefon: (370-5) 266 32 05
Fax: (370-5) 266 32 00

LUSSEMBURGO

Autorité nationale de sécurité
Ministère d'État
Boîte Postale 23 79
L-1023 Luxembourg
Téléphone: (352) 478 22 10 (central), (352) 478 22 35 (ligne directe)
Télécopieur: (352) 478 22 43; (352) 478 22 71

UNGHERIA

National Security Authority Republic of Hungary
Pf. 2
HU-1352 Budapest
Telefon: (361) 346 96 52
Fax: (361) 346 96 58

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs
P.O. Box 146
MT-Valletta
Telefon: (356) 21 24 98 44
Fax: (356) 21 23 53 00

PAESI BASSI

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Postbus 20010
2500 EA Den Haag
Nederland
Tel.: (31-70) 320 44 00
Fax: (31-70) 320 07 33

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingendienst (MID)
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
Tel.: (31-70) 318 70 60
Fax: (31-70) 318 79 51

AUSTRIA

Informationssicherheitskommission
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
A-1014 Wien
Telefon: 431-531 15 23 96
Fax: 431-531 15 25 08

POLONIA

Military Information Services
National Security Authority — Military Sphere
PL-00-909 Warszawa 60
Telefon: (48-22) 684 61 19
Fax: (48-22) 684 61 72

Internal Security Agency
Department for the Protection of Classified Information
2A Rakowiecka St.
PL-00-993 Warszawa
Telefon: (48-22) 585 73 60
Fax: (48-22) 585 85 09

PORTOGALLO

Presidência do Conselho de Ministros
Autoridade Nacional de Segurança
Avenida Ilha da Madeira
P-1400-204 Lisboa
Tel.: (351-21) 301 17 10
Fax: (351-21) 303 17 11

SLOVENIA

Office of the Government of the Republic of Slovenia
For the Protection of Classified Information — NSA
Slovenska cesta 5
SVN-1000 Ljubljana
Telefon: (386-1) 426 91 20
Fax: (386-1) 426 91 91

SLOVACCHIA

National Security Authority
Budatínska 30
SK-851 05 Bratislava
Telefon: (421-2) 68 69 95 09
Fax: (421-2) 63 82 40 05

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)
Laivastokatu/Maringatan 22
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P. (358-9) 16 05 53 38
F. (358-9) 16 05 53 03

SVEZIA

Utrikesdepartementet
SSSB
S-103 39 Stockholm
Telefon (46-8) 405 54 44
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

National Security Authority
The Secretary for T3P/1
PO Box 56 56
London EC1A 1AH
United Kingdom
Telephone: (44) 20 72 70 87 51
Fax: (44) 20 76 30 14 28

ALLEGATO II

Raffronto tra le classificazioni nazionali di sicurezza

Classificazione UE	Très Secret UE/EU Top Secret	Secret UE	Confidentiel	Restreint UE
Belgio	Très Secret Zeer Geheim	Secret Geheim	Confidentiel Vertrouwelijk	Diffusion restreinte Beperkte verspreiding
Repubblica ceca	Přísně tajné	Tajné	Důvěrné	Vyhrazené
Danimarca	Yderst hemmeligt	Hemmeligt	Fortroligt	Til tjenestebrug
Germania	Streng geheim	Geheim	VS (?) — Vertraulich	VS — Nur für den Dienstgebrauch
Estonia	Täiesti salajane	Salajane	Konfidentsiaalne	Piiratud
Grecia	Άκρως απόρρητο Abk: ΑΑΠ	Απόρρητο Abk: (ΑΠ)	Εμπιστευτικό ΕΕ Abk: (ΕΜ)	Περιορισμένης χρήσης Abk: (ΠΧ)
Spagna	Secreto	Reservado	Confidencial	Difusión limitada
Francia	Très Secret Défense ⁽¹⁾	Secret Défense	Confidentiel Défense	Diffusion restreinte
Irlanda	Top Secret	Secret	Confidential	Restricted
Italia	Segretissimo	Segreto	Riservatissimo	Riservato
Cipro	Άκρως απόρρητο	Απόρρητο	Εμπιστευτικό ΕΕ	Περιορισμένης χρήσης
Lettonia	Sevišķi slepeni	Slepeni	Konfidenciāli	Dienesta vajadzībām
Lituania	Visiškai slaptai	Slaptai	Konfidencialiai	Riboto naudojimo
Lussemburgo	Très Secret	Secret	Confidentiel	Diffusion restreinte
Ungheria	Szigorúan titkos!	Titkos!	Bizalmas!	Korlátozott terjesztésű!
Malta	L-Oghla Segretezza	Sigriet	Kunfidenzjali	Ristrett
Paesi Bassi	STG Zeer Geheim	STG Geheim	STG Confidentieel	—
Austria	Streng geheim	Geheim	Vertraulich	Eingeschränkt
Polonia	Ścisłe tajne	Tajne	Poufne	Zastrzeżone

Classificazione UE	Très Secret UE/EU Top Secret	Secret UE	Confidentiel	Restreint UE
Portogallo	Muito Secreto	Secreto	Confidencial	Reservado
Slovenia	Strogo tajno	Tajno	Zaupno	SVN Interno
Slovacchia	Prísne tajné	Tajné	Dôverné	Vyhradené
Finlandia	Erittäin salainen	Erittäin salainen	Salainen	Luottamuksellinen
Svezia	Kvalificerat hemlig	Hemlig	Hemlig	Hemlig
Regno Unito	Top Secret	Secret	Confidential	Restricted
Classificazione NATO	Cosmic Top Secret	NATO Secret	NATO Confidential	NATO Restricted
Classificazione UEO	Focal Top Secret	WEU Secret	WEU Confidential	WEU Restricted

(1) Francia: la classificazione Très Secret Défense, che concerne questioni prioritarie governative, può essere cambiata soltanto con l'autorizzazione del Primo Ministro.

(2) Germania: VS = Verschlussache.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2000

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.1879 — BOEING/HUGHES)

[notificata con il numero C(2000) 2740]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione, del 26 maggio 2000, di avviare il procedimento nel caso in esame,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 aprile 2000, la Commissione ha ricevuto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (in appresso «regolamento sulle concentrazioni»), una notifica relativa ad un'operazione di concentrazione progettata, con cui l'impresa The Boeing Company (in appresso «Boeing» o «la parte notificante») acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, del ramo commesse di satelliti e apparecchiature per satelliti dell'impresa Hughes Electronics Corporation (in appresso «Hughes»).

(2) In data 26 maggio 2000, la Commissione ha constatato che l'operazione notificata desta seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune e ha deciso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo SEE, di avviare il procedimento nel caso in esame.

I. LE PARTI

(3) Boeing è una società con sede nel Delaware, attiva nel settore dei velivoli commerciali, degli armamenti e dello spazio, compresa la costruzione ed il lancio di satelliti. Il ramo satelliti di Boeing si occupa essenzialmente della costruzione di satelliti di navigazione per sistemi di posizionamento terrestre («GPS» — Global Positioning Systems) per il ministero della Difesa americano. Boeing presta servizi di lancio di satelliti a clienti commerciali in tutto il mondo e al governo americano attraverso il proprio programma Delta, interamente finanziato da Boeing. L'impresa è inoltre azionista di minoranza, con una partecipazione del 40 %, di Sea Launch, un'altra impresa fornitrice di servizi di lancio. L'impresa comune Sea Launch ha iniziato l'attività nel 1999.

(4) Hughes è una controllata statunitense di General Motors, operante nel settore dei servizi satellitari (compresi i servizi di telecomunicazioni e di TV a pagamento) e costruzione di satelliti. Il comparto commesse di satelliti e apparecchiature di Hughes, in cui l'impresa opera come capocommessa, è costituito dalle imprese Hughes Space and Communications Company (in appresso «HSC»), Spectrolab Inc. (in appresso «Spectrolab») e Hughes Electron Dynamics (in appresso «HED»). HSC progetta e costruisce satelliti per comunicazioni per conto di clienti commerciali in tutto il mondo, oltre che del ministero della Difesa statunitense e della NASA, mentre Spectrolab e HED producono componenti destinati principalmente a satelliti (quali cellule solari, pannelli solari, tubi ad onde progressive e pile).

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989 pag. 1 (versione modificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 53 del 28.2.2004.

II. L'OPERAZIONE

- (5) In data 13 gennaio 2000, Boeing, Hughes ed HSC hanno sottoscritto un accordo di acquisto di azioni, in base al quale Boeing acquisisce: a) tutte le azioni in circolazione di HSC; b) tutte le azioni in circolazione di Spectrolab; c) le attività di HED; d) il 2,69 % delle azioni ordinarie emesse e circolanti di ICO Global Communications (Holdings) Ltd, detenute a tale data da Hughes e e) il 2 % delle azioni ordinarie emesse e circolanti di Thuraya Satellite TeleCommunications Private Joint Stock Co., in possesso di Hughes a tale data.
- (6) L'accordo prevede inoltre la cessione a Boeing delle azioni, detenute dal gruppo Hughes, di un'impresa comune tra questa e l'impresa Raytheon (in appresso «HRL») operante nel settore della ricerca, previo accordo di Raytheon. In caso contrario, Hughes e Boeing intendono costituire un'impresa comune che consenta a Boeing di beneficiare delle attività di ricerca e sviluppo di HRL.
- (7) Il gruppo Hughes manterrà il possesso di tutte le altre attività, in particolare di Hughes Network Systems, PanAmSat e DirecTV.
- (8) Alla luce di quanto precede, l'operazione progettata si configura come una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b, del regolamento sulle concentrazioni.

III. DIMENSIONE COMUNITARIA

- (9) La parte notificante ritiene che l'operazione in esame non abbia una dimensione comunitaria e che pertanto esuli dalla sfera di competenza della Commissione, poiché il fatturato realizzato da HSC all'interno del SEE non raggiunge le soglie stabilite dal regolamento sulle concentrazioni. Secondo la parte notificante, il fatturato di HSC a livello comunitario è stato di [...] (*) milioni di EUR nel 1999 e di [...] * milioni di EUR nel 1998.
- (10) HSC ha tuttavia realizzato un fatturato notevole (di circa [...] * milioni di EUR nel 1999) attraverso l'impresa ICO Global Communications (Holdings) Ltd. (in appresso «ICO»). ICO è un'impresa costituita per fornire servizi di comunicazioni mobili personali via satellite in qualunque parte del globo. Nell'agosto 1999, l'impresa ICO ha chiesto di poter fruire della tutela prevista dal capitolo 11 del codice di diritto fallimentare statunitense (una procedura per le imprese che rischiano il fallimento), ed è stata recentemente ristrutturata. Boeing sostiene che il fatturato di HSC potrebbe risultare superiore alla soglia fissata per il SEE solo nel caso in cui s'includano le vendite di ICO nel SEE.

(*) Alcune parti di questo testo sono state redatte in modo da non rivelare informazioni riservate; tali elementi sono racchiusi tra parentesi quadre e contrassegnati con un asterisco.

- (11) Essendo ICO iscritta nel registro delle imprese delle Isole Cayman, ma di fatto gestita a Londra, è determinante stabilire se detta impresa possa essere considerata un'impresa comunitaria per poter decidere se l'operazione ha una dimensione comunitaria. Qualora il fatturato realizzato da HSC attraverso ICO fosse di pertinenza del SEE, l'operazione sarebbe disciplinata dal regolamento sulle concentrazioni. La parte notificante sostiene tuttavia che il predetto fatturato dovrebbe essere di pertinenza delle Isole Cayman.
- (12) Con tali premesse, la Commissione ha chiesto ulteriori ragguagli ad ICO, che ha risposto in data 29 febbraio 2000. Risulta che ICO sia stata costituita a coronamento di un progetto lanciato da Inmarsat (un'organizzazione internazionale con sede a Londra, ora diventata un'impresa quotata nel Regno Unito) finalizzato alla fornitura di servizi di trasmissione dati e comunicazioni vocali a livello mondiale attraverso una rete di telecomunicazioni satellitare. A tale scopo, nel 1994 ICO è diventata una società con personalità giuridica riconosciuta in Inghilterra e nel Galles. La società è stata successivamente liquidata e le attività sono state cedute ad un'impresa delle Isole Cayman, a sua volta trasformata in società con sede legale nelle Bermuda. Questi cambiamenti, tuttavia, che apparentemente hanno avuto finalità essenzialmente fiscale, hanno lasciato immutato l'assetto gestionale dell'impresa. Secondo quanto formalmente dichiarato da ICO, il suo principale centro di attività è Londra, ove si svolge tutta la gestione quotidiana di ICO ed ove è localizzato il 73 % del personale, mentre il resto è sparso in diverse sedi nel mondo. Alla luce di quanto precede, l'affermazione delle parti che ICO è un'impresa con sede nelle Isole Cayman (o ancor più precisamente nelle Isole Bermuda) è apparentemente corretta dal punto di vista formale, ma sotto il profilo economico ICO resta palesemente un'impresa con sede nel Regno Unito.
- (13) Nel calcolo del fatturato ai fini del regolamento sulle concentrazioni occorre tenere conto della realtà economica. Infatti, il paragrafo 7 della comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato⁽¹⁾ si afferma che «l'obiettivo delle disposizioni [relative al calcolo del fatturato] è garantire che si giunga a delle cifre che costituiscono una rappresentazione fedele della realtà economica». Nella fattispecie, quindi, il fatturato realizzato da HSC attraverso ICO dovrebbe essere di pertinenza del Regno Unito.
- (14) Inoltre risulta che, benché il contratto tra HSC ed ICO sia stato formalmente stipulato con un'impresa delle Isole Cayman, il medesimo è stato in ultima analisi negoziato dal personale londinese di ICO e che eventuali modifiche importanti dello stesso sarebbero negoziate a Londra. Se si tiene inoltre conto della piazza su cui è stata effettuata l'operazione, e quindi di dove vi è stata concorrenza tra HSC e le altre imprese appaltatrici nel settore dei satelliti, questa è palesemente il Regno Unito.

⁽¹⁾ GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25.

- (15) Conformemente a quanto statuito al paragrafo 7 della comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato, il fatturato di HSC realizzato attraverso ICO va quindi considerato di pertinenza del Regno Unito ed incluso nel fatturato all'interno del SEE.
- (16) Il fatturato mondiale aggregato di Boeing e HSC supera i 5 000 milioni di EUR ⁽¹⁾ (53 403 milioni di EUR quello di Boeing nel 1999 e 2136 milioni di EUR quello di Hughes nel 1999). Il fatturato aggregato realizzato all'interno della Comunità dalle singole parti supera i 250 milioni di EUR ([...]* milioni di EUR quello di Boeing nel 1999 e [...]* milioni di EUR quello di Hughes nel 1999) e nessuna delle due imprese realizza più di due terzi del proprio fatturato totale a livello comunitario in un unico e medesimo Stato membro. L'operazione notificata ha pertanto una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
- (20) La parte notificante sostiene che i mercati del prodotto dei satelliti possono essere suddivisi in base a due elementi: i) il tipo di cliente, e ii) l'orbita satellitare.
- (21) Secondo Boeing i satelliti per scopi civili venduti a clienti commerciali, i satelliti per scopi civili venduti ad enti o amministrazioni pubbliche ed i satelliti militari costituiscono altrettanti mercati del prodotto distinti. In primo luogo, i satelliti venduti ad enti o amministrazioni pubbliche appartengono ad un mercato del prodotto distinto da quello dei satelliti commerciali, in quanto sono di norma prodotti specializzati e i satelliti commerciali sono spesso derivati dai primi. In ragione di tali differenze le condizioni di concorrenza tra i satelliti commerciali e i satelliti pubblici sono diverse: la concorrenza nel settore commerciale è incentrata sulle «tecniche di produzione di massa», mentre la concorrenza nei mercati pubblici si fonda su un maggior grado di specializzazione e coinvolgimento del cliente. Secondo, i satelliti militari costituiscono un mercato del prodotto specifico, in quanto, diversamente dagli altri satelliti, devono soddisfare requisiti estremamente rigorosi per quanto riguarda le apparecchiature, con conseguenti specificazioni del prodotto più rigide, programmi di collaudo più severi ed impiego di componenti non utilizzati in altri satelliti.

IV. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

- (17) L'entità risultante dalla concentrazione opererà nel campo della costruzione di satelliti e apparecchiature, nonché della fornitura di servizi di lancio di satelliti. Nella decisione del 26 maggio 2000, la Commissione ha espresso seri timori che attraverso l'operazione in esame HSC acquisti o rafforzi una sua eventuale posizione dominante sul mercato dei satelliti commerciali geostazionari («GEO») per comunicazioni, nonché che si crei una posizione dominante nel mercato dei lanci di satelliti commerciali.
- (18) I risultati dell'indagine approfondita condotta dalla Commissione dimostrano tuttavia che, per le ragioni esposte nelle sezioni A e B, non sussistono preoccupazioni la concorrenza in questi mercati.
- (22) Boeing sostiene inoltre che i satelliti con orbite geostazionarie o geosincrone (i cosiddetti satelliti «GEO»-GEosynchronous Orbit) ed i satelliti non geostazionari o con orbite non geosincrone (satelliti «NGSO» (Non-GeoSynchronous Orbit), ossia i satelliti «LEO» (Low Earth Orbit) e i satelliti «MEO» (Medium Earth Orbit) rientrano in diversi mercati del prodotto, poiché dal punto di vista della domanda ciascun genere di orbita presenta vantaggi e svantaggi precisi, per cui ciascun tipo di satellite è intrinsecamente più idoneo ad un uso diverso (ad esempio la maggiore vicinanza alla terra dei satelliti LEO li rende più adatti al telerilevamento ad alta risoluzione). Dal punto di vista dell'offerta inoltre, il tempo necessario per dimostrare la capacità tecnica di costruire un satellite con un'orbita differente può variare tra i tre e i cinque anni. In particolare, i satelliti GEO sono molto più costosi (100 milioni di USD per un satellite GEO, rispetto a 10 milioni di USD per un satellite LEO), complessi, pesanti ed hanno una durata più lunga dei satelliti non geostazionari.

A. Satelliti

Mercati del prodotto rilevanti

- (19) I satelliti sono veicoli spaziali complessi orbitanti o ruotanti attorno ad un corpo celeste. I satelliti possono essere utilizzati per diverse applicazioni (comunicazioni, navigazione, osservazione e scopi scientifici), e destinati a clienti civili e militari.
- (23) In precedenti decisioni ⁽²⁾, la Commissione ha ripartito il settore dei satelliti principalmente in base alle applicazioni, facendo una distinzione tra satelliti per comunicazioni (ed eventualmente per navigazione), da un lato, e satelliti per osservazione e scopi scientifici, dall'altro, in ragione delle diverse capacità tecnologiche e conoscenze specifiche richieste per queste varie applicazioni. La Commissione ha inoltre prospettato l'esistenza di mercati del prodotto separati per i satelliti militari e i satelliti per applicazioni civili (principalmente perché le condizioni di concorrenza per le applicazioni militari e civili sono diverse) e la possibilità di procedere ad un'ulteriore segmentazione in base al tipo di orbita. Si è inoltre considerata un'ulteriore distinzione per tipo di cliente (operatore commerciale o amministrazione pubblica), anche se solo per la definizione dei mercati geografici.

⁽¹⁾ Fatturato calcolato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato (GU C 66 del 1998, pag. 25). Qualora i valori comprendano il fatturato del periodo anteriore al 1° gennaio 1999, questi sono calcolati in base ai tassi di cambio medi dell'ECU e tradotti in EUR in rapporto 1 a 1.

⁽²⁾ Cfr. ad esempio il caso COMP/M.1636-MMS/DASA/Astrium, decisione della Commissione del 21.3.2000, non ancora pubblicata.

(24) I risultati dell'indagine condotta dalla Commissione confermano in generale che: a) i satelliti per le comunicazioni, per la navigazione, e per l'osservazione e scopi scientifici rientrano in mercati del prodotto distinti; b) le condizioni di concorrenza per i satelliti commerciali, i satelliti pubblici per scopi civili ed i satelliti militari sono diverse; e c) si dovrebbe distinguere tra satelliti GEO e satelliti non geostazionari, benché questa ripartizione possa essere più pertinente per i satelliti per comunicazioni che non per i satelliti per osservazione o per scopi scientifici (dato che la maggioranza di questi ultimi sono di tipo non geostazionario, e anche perché, probabilmente, in ragione della specificità dei singoli satelliti per osservazione e scientifici, il possesso di determinati modelli costruttivi o di esperienza in un determinato tipo di orbita è forse meno importante che non nel caso dei prodotti «di massa» per comunicazioni).

(25) Dalle stime delle parti risulta tuttavia che tutti i satelliti commerciali GEO sono utilizzati per le comunicazioni e che quasi tutti i satelliti commerciali non geostazionari sono anch'essi adibiti a tale uso. Conseguentemente, l'eventuale ulteriore ripartizione dei satelliti commerciali in base all'applicazione (ad esempio: comunicazioni, navigazione, osservazione e scopi scientifici) non incide sulla valutazione sotto il profilo della concorrenza della concentrazione progettata.

(26) Inoltre, al fine del presente procedimento non occorre operare una distinzione più precisa dei mercati del prodotto per i satelliti, in quanto in tutti i mercati alternativi definiti in questo contesto l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva all'interno del SEE o in una sua parte sostanziale.

Mercati geografici rilevanti

(27) La parte notificante sostiene che i mercati dei satelliti commerciali siano di dimensione mondiale. Quest'affermazione è conforme alle precedenti decisioni della Commissione ⁽¹⁾ [ad esempio] ed è ampiamente corroborata dai risultati dell'indagine della Commissione.

(28) Boeing sostiene altresì che i mercati geografici dei satelliti pubblici (civili e militari) sono di estensione nazionale o al massimo regionale. Nella decisione Astrium ⁽²⁾, la Commissione ha stabilito che vi è un mercato europeo occidentale ⁽³⁾ dei satelliti acquistati dalle agenzie spaziali, poiché in questo settore i satelliti di tali enti sono principalmente acquistati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che aggiudica gli appalti in base al principio di equa ripartizione geografica (in proporzione al contributo all'agenzia medesima). Inoltre, la Commissione ha rilevato che vi possono essere mercati nazionali per i satelliti pubblici (a scopi civili) negli Stati membri in cui le agenzie spaziali applicano procedure d'appalto

analoghe. Da ultimo, la Commissione ha prospettato l'esistenza di un mercato mondiale dei satelliti militari, acquistati mediante gare d'appalto cui partecipano imprese capocommessa della Comunità e degli Stati Uniti, ma che apparentemente sussistono ancora mercati di dimensione nazionale negli Stati membri ove i satelliti sono acquistati attraverso appalti aggiudicati unicamente ad imprese capocommessa nazionali. Tuttavia, al fine dell'esame del presente esame non occorre delineare in modo più preciso i mercati geografici dei satelliti pubblici (per scopi civili e militari), in quanto in tutti i mercati geografici definibili in questo contesto l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(29) HSC e Boeing sono entrambe imprese capocommessa operanti nel settore dei satelliti. L'operazione non causerà tuttavia una diretta duplicazione dell'attività delle parti, visto che solo HSC opera nel segmento commerciale e né HSC né Boeing hanno fornito satelliti GEO o satelliti non geostazionari a clienti europei. Va altresì rilevato che i satelliti di Boeing e HSC sono utilizzati per applicazioni diverse (per comunicazioni quelli di HSC e per navigazione quelli di Boeing) ed hanno dimensioni ed orbite diverse (i satelliti di HSC sono di tipo GEO e MEO, mentre quelli di Boeing sono satelliti LEO).

(30) In questo contesto, la parte notificante afferma che l'operazione non ha effetti trasversali sui mercati. In considerazione tuttavia della quota detenuta da HSC nel mercato dei satelliti commerciali per comunicazioni, occorre esaminare se, con l'apporto dell'attività di Boeing nel settore dei satelliti, si accresce l'attuale forte posizione di HSC, segnatamente nel mercato dei satelliti commerciali geostazionari.

Caratteristiche del mercato

(31) I satelliti commerciali GEO per comunicazioni sono dei satelliti di grandi dimensioni (il carico utile di più della metà dei satelliti GEO supera le 9 000 libbre (circa 4 500 kg) rotanti su orbite geosincrone, ed adibiti a diversi servizi quali la telefonia, la trasmissione di dati, la diffusione radiotelevisiva via etere e cavo, nonché i servizi diretti di radiodiffusione.

(32) La domanda proviene da gestori di satelliti commerciali, tra cui si annoverano grandi istituti internazionali quali Intelsat o Inmarsat oppure società private, che forniscono direttamente servizi finali o affittano la capacità del satellite a gestori di servizi quali società televisive, società di telecomunicazioni, ecc.

⁽¹⁾ Cfr. il caso IV/M.437-Matra Marconi Space/British Aerospace Systems, paragrafo 22, decisione della Commissione del 22.8.1994, e il caso COMP/M.1636-MMS/DASA/Astrium.

⁽²⁾ Cfr. ad esempio il caso COMP/M.1636-MMS/DASA/Astrium.

⁽³⁾ Al fine dell'esame del presente caso, per Europa occidentale s'intende il SEE e la Svizzera (e comprende pertanto tutti gli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea).

- (33) Dall'indagine della Commissione risulta che i satelliti sono quasi sempre commissionati mediante gare d'appalto internazionali cui partecipano numerose imprese capocommessa operanti nel settore dei satelliti quali HSC, Space Systems/Loral («SS/Loral»), Lockheed Martin, Alcatel Space Industries («Alcatel») o Astrium. In considerazione delle notevoli perdite d'introiti (fino a un milione di USD al giorno) causate da eventuali guasti del satellite, risulta inoltre che la selezione dell'impresa capocommessa nel settore dei satelliti si basa principalmente sull'affidabilità ed il prezzo; altri importanti fattori sono la durata di vita e il tempo di costruzione.
- (34) In prospettiva dell'avvento di costellazioni di satelliti non geostazionari, di dimensioni inferiori, anch'essi in grado di offrire servizi di comunicazioni (quali telefonia mobile, messaggistica personale («paging»), trasmissione di dati e messaggistica a distanza), e della saturazione di punti e degli «slot» orbitali utilizzati dai satelliti GEO, si prevede che il mercato dei satelliti geostazionari si svilupperà nelle tre seguenti direzioni: i) stabilizzazione, o addirittura riduzione del numero di satelliti commissionati; ii) aumento della massa e della potenza media dei satelliti; e iii) focalizzazione sui servizi a larga banda (che non possono essere economicamente offerti dai satelliti di minori dimensioni).

Soggetti del mercato

- (35) I satelliti GEO per comunicazioni sono offerti principalmente da cinque imprese capocommessa statunitensi od europee operanti nel settore dei satelliti, precisamente: HSC, SS/Loral, Lockheed Martin, Alcatel ed Astrium. Risulta che tutte queste cinque imprese costruiscono sia satelliti GEO che satelliti non geostazionari per comunicazioni, destinati a clienti sia istituzionali che commerciali.
- (36) Sulla base degli ordinativi mediamente emessi dal 1997 per satelliti commerciali GEO per comunicazioni, HSC detiene una quota di mercato pari a [tra il 35 % ed il 45 %]*, seguita da Lockheed Martin [tra il 25 % ed il 35 %]*, Alcatel [tra il 10 % ed il 20 %]*, SS/Loral [tra il 10 % ed il 20 %]* ed Astrium [tra il 0 % ed il 10 %]*.

Incidenza dell'operazione

- (37) Nella decisione adottata il 26 maggio 2000, la Commissione rileva la possibilità che le indicazioni della quota di mercato detenuta da HSC potrebbero sottovalutare la reale posizione dell'impresa sul mercato. Anzitutto, i terzi interessati hanno affermato che HSC godrebbe di una serie di vantaggi, sotto il profilo della concorrenza, rispetto alle altre imprese capocommessa operanti nel settore dei satelliti, in termini principalmente di reputazione di eccellenza e di affidabilità superiore a quella di altri concorrenti, nonché di minori costi, grazie ai maggiori volumi di vendita (nel settore sia commerciale che militare). In secondo luogo, è emerso che il successo di HSC potrebbe essere limitato dal fatto che appartenendo al gruppo Hughes, a struttura verticalmente inte-

grata, operante nel settore a valle della gestione di satelliti (attraverso PanAmSat, DirecTV e Hughes Network Systems), l'impresa potrebbe essere considerata al contempo sia come un grande fornitore che un grande concorrente dei propri clienti. Dei documenti interni trasmessi dalle parti prospettano la possibilità che questo abbia indotto un numero cospicuo di gestori di satelliti a non acquistare satelliti da HSC.

- (38) Si è pertanto ritenuto che la posizione di HSC sul piano della concorrenza sia meglio illustrata dalla percentuale di contratti che l'impresa ha vinto nelle gare d'appalto, pari a [tra 40 e 60 %]*. I terzi interessati hanno indicato espressamente che a loro avviso HSC detiene una posizione dominante nel mercato dei satelliti commerciali GEO per comunicazioni.
- (39) Sebbene non si riscontrino duplicazioni d'attività tra Boeing e HSC nei mercati dei satelliti, la Commissione ha altresì rilevato indicazioni che l'operazione potrebbe rafforzare la posizione di HSC sul mercato. Anzitutto, si è stabilito che l'eliminazione del legame tra HSC ed il gruppo Hughes potrebbe permettere all'impresa di accedere all'intero mercato, riuscendo in tal modo ad incrementare la propria quota di mercato (portandola eventualmente al livello di quella dei contratti vinti, ossia [tra il 40 % e il 60 %]*).
- (40) In secondo luogo, è stato indicato che le imprese capocommessa nel settore dei satelliti attualmente acquistano certe apparecchiature satellitari (segnatamente celle solari, pile e amplificatori di tubi ad onde progressive) da Hughes (in particolare da Spectrolab e HED). In questo contesto, i terzi interessati hanno espresso il timore che con l'operazione progettata Boeing possa riservarsi l'acquisto delle suddette apparecchiature per i propri satelliti, riducendo la capacità disponibile ai terzi in misura tale da indebolire la loro posizione rispetto a HSC.
- (41) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha pertanto esaminato se l'operazione possa aumentare ulteriormente il divario tra HSC e i concorrenti. In considerazione dell'apparente esistenza di economie di scala nella costruzione di satelliti (in quanto una quota notevole dei costi dei satelliti è rappresentata dall'ammortamento dei costi pregressi non recuperabili), si temeva che ciò potesse creare o rafforzare un'eventuale posizione dominante di HSC nel mercato dei satelliti GEO.
- (42) Tuttavia, i risultati dell'indagine approfondita condotta dalla Commissione indicano che l'operazione non creerà o rafforzerà una posizione dominante. In primo luogo, va rilevato che i mercati dei satelliti funzionano mediante le gare d'appalto e la presenza o meno di prodotti alternativi, credibili, a quelli di HSC incide sulle condizioni di concorrenza. In quest'ottica, e considerate le posizioni di mercato di Lockheed Martin [quota di mercato tra il 20 % e il 40 %]*, SS/Loral [tra il 10 % ed il 20 %]* ed Alcatel [tra il 10 % ed il 20 %]*, sembra che HSC resti in concorrenza con altre imprese capocommessa di grandi dimensioni e credibili.

(43) Secondo, dall'indagine della Commissione risulta che gli asseriti vantaggi di HSC sul piano della concorrenza siano probabilmente sopravvalutati. La maggioranza dei clienti, ad esempio, ha affermato di non ritenere che i satelliti di HSC siano più affidabili di quelli di altre imprese capocommessa costruttrici di satelliti, ed alcuni terzi interessati hanno precisato che, benché i satelliti di HSC storicamente abbiano goduto la fama di prodotti perfetti ed affidabili, anch'essi hanno avuto dei problemi negli ultimi anni. Analogamente, la maggioranza dei clienti ha affermato di non ritenere che HSC abbia un vantaggio sostanziale in termini di costi rispetto ai concorrenti. Da ultimo, sulla base dei principali criteri di valutazione utilizzati dai clienti non risulta che HSC sia considerato l'offerente migliore nella maggioranza dei casi. L'esistenza di alternative credibili ai satelliti di HSC è inoltre corroborata dal fatto che HSC si è aggiudicata solo [...] dei 29 ordini di satelliti emessi dall'inizio del 2000. Alla luce di quanto precede, si può pertanto concludere che HSC non detiene una posizione dominante nel mercato dei satelliti commerciali GEO.

(44) A ciò si aggiunga che non vi sono elementi che inducano a ritenere che dopo l'operazione progettata gli acquisti di Boeing presso Spectrolab ed HED ridurranno gli incentivi di questi fornitori a vendere celle solari, pile ed amplificatori di tubi ad onda progressiva ad altre imprese capocommessa. Ciò è evidente per gli amplificatori di tubi ad onda progressiva, visto che Boeing non acquista tali prodotti. Questo discorso vale anche per le celle solari e le pile, perché HSC ha apparentemente una notevole sovraccapacità per la maggioranza delle suddette apparecchiature, che non potrebbe essere assorbita neppure dall'intera domanda potenziale di Boeing, in particolare se si considera che Boeing già acquista la maggioranza delle sue celle solari da Spectrolab e non acquista amplificatori di tubi ad onda progressiva. Secondo, le celle solari e le pile sono prodotti essenzialmente standardizzati, acquistabili a condizioni concorrenziali da altri fornitori alternativi. In terzo luogo, attualmente la maggioranza delle imprese capocommessa (anche la più grande) non acquistano attrezzature da HSC, per cui anche qualora HSC diminuisse le forniture a terzi non sorgerebbero problemi sotto il profilo della concorrenza.

(45) Dall'indagine della Commissione risulta inoltre che, benché Hughes possieda imprese che gestiscono satelliti (precisamente PanAmSat, DirecTV e Hughes Network Systems), la possibilità che HSC sia considerata al contempo concorrente e fornitore di altri gestori di satelliti non ha scoraggiato la maggioranza dei clienti dall'acquistare satelliti da HSC. Quindi, l'operazione non dovrebbe portare ad un incremento sostanziale dei contratti per satelliti di HSC, e non dovrebbe perciò creare sostanzialmente nuove opportunità per HSC.

(46) Al contrario, sembra che, eliminando il legame tra HSC e le società di Hughes che gestiscono satelliti (PanAmSat, DirecTV e Hughes Network Systems), l'operazione

probabilmente renderà questi gestori più ben disposti a rivolgersi ad altre imprese capocommessa. Considerato che gli acquisti delle società facenti capo a Hughes, operanti nel settore dei satelliti, hanno rappresentato circa il [35 %-45 %]* delle commesse di satelliti di HSC nel periodo compreso tra il 1997 ed il 1999, l'operazione progettata potrebbe pertanto indebolire sostanzialmente la posizione concorrenziale di HSC anziché rafforzarla.

(47) Alla luce di quanto precedentemente esposto, si può concludere che l'operazione non creerà o rafforzerà una posizione dominante nei mercati dei satelliti, che possa effettivamente ostacolare la concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale.

B. Servizi di lancio

Mercati del prodotto rilevanti

(48) I vettori sono utilizzati per mettere i satelliti nelle orbite spaziali. I servizi necessari per lanciare i satelliti in orbita sono designati col termine servizi di lancio dei satelliti. In generale, si distinguono due tipi di vettori: i vettori monouso (gettabili), che vengono gettati durante il processo di lancio, ed i vettori parzialmente o interamente riutilizzabili. Nella pratica, tuttavia, i servizi di lancio sono effettuati quasi esclusivamente con vettori monouso.

(49) I vettori gettabili possono essere suddivisi in diversi gruppi di prodotto, in base alla massa utile che il vettore è in grado di lanciare in orbita. In particolare, Boeing sostiene che i satelliti LEO e MEO possono e sono di fatto lanciati mediante un'ampia gamma di veicoli di lancio (comprendente vettori di dimensioni minori e maggiori), ma i satelliti GEO di peso mediosuperiore (cioè quelli la cui massa supera le 4 000 libbre o circa 1 800 kg) possono essere lanciati unicamente da veicoli di lancio di maggiori dimensioni (in appresso denominati «vettori spaziali per carichi pesanti»). Di conseguenza, Boeing ipotizza che vi siano due mercati del prodotto: un mercato generale dei servizi di lancio, comprendente tutti i lanci di satelliti, e un sottomercato per i servizi di lancio di satelliti GEO di peso intermedio e superiore (effettuati unicamente mediante vettori spaziali per carichi pesanti).

(50) L'indagine della Commissione corrobora in linea generale l'affermazione che i vettori spaziali per carichi pesanti rientrano in un mercato del prodotto specifico, poiché sono gli unici in grado di mettere in orbita i satelliti GEO di maggiori dimensioni. Questo risultato concorda con le conclusioni contenute nelle precedenti decisioni ⁽¹⁾ della Commissione, in cui si è prospettata una segmentazione del settore dei servizi di lancio in base alla dimensione del satellite lanciato o alla capacità del vettore spaziale ai fini della definizione del mercato del prodotto.

⁽¹⁾ Cfr. il caso IV/M.1564 — Astrolink, decisione della Commissione del 25.6.1999 ed il caso COMP/M.1636-MMS/DASA/Astrium.

- (51) Tuttavia, si rileva anzitutto un'apparente contraddizione nelle definizioni dei mercati proposte da Boeing. Se è vero che i satelliti GEO di peso intermedio e superiore possono essere lanciati unicamente da vettori spaziali per carichi pesanti, allora il lancio di questo tipo di satelliti GEO non è sostituibile con alcun altro servizio di lancio e pertanto non può essere incluso in un mercato del prodotto di più ampio. In quest'ottica, non può esistere un mercato generale del prodotto, comprendente tutti i lanci di satelliti. Sarebbe più coerente considerare i due seguenti mercati del prodotto: un mercato dei servizi di lancio per tutti i satelliti GEO, esclusi quelli di peso intermedio e superiore, ed un mercato dei servizi di lancio per i satelliti GEO di peso intermedio e superiore.
- (52) Inoltre, i terzi interessati hanno espresso critiche riguardo alla definizione del mercato del prodotto proposta dalla parte notificante relativa ai i servizi di lancio per i satelliti GEO di peso intermedio e superiore. A loro dire, contrariamente a quanto proposto da Boeing, la segmentazione del mercato del prodotto non dovrebbe essere basata sulla dimensione e l'orbita del satellite, ma sulla categoria del vettore spaziale. I terzi in questione ritengono che i servizi offerti dai vettori spaziali per carichi pesanti non sono sostituibili con quelli offerti da altri vettori, indipendentemente dalla dimensione e dall'orbita del satellite considerato. Ad esempio, sembra che taluni satelliti non geostazionari possano essere lanciati solo dai vettori di maggiori dimensioni.
- (53) In tal caso, il «sottomercato» del prodotto dovrebbe abbracciare i servizi di lancio offerti dai vettori di dimensioni grandi od intermedie. Questo mercato alternativo comprenderebbe tutti i lanci di satelliti effettuati mediante vettori spaziali per carichi pesanti e sarebbe pertanto più vasto del mercato dei servizi di lancio dei satelliti GEO di peso intermedio e superiore, prospettato da Boeing (che non comprende i satelliti non geostazionari o i lanci di satelliti GEO di piccole dimensioni effettuati mediante vettori spaziali per carichi pesanti). Questa definizione alternativa del mercato presenterebbe il vantaggio di determinare in modo più accurato la collocazione dei diversi vettori sotto il profilo della concorrenza, in quanto includerebbe tutti i lanci che questi effettuano. D'altro canto, essa presupporrebbe che i vettori spaziali per carichi pesanti non siano in concorrenza con i vettori di minori dimensioni, nemmeno per i piccoli satelliti, cosa che non è stata dimostrata.
- (54) Altri terzi interessati accettano la definizione proposta di Boeing di un mercato del prodotto specifico dei servizi di lancio per satelliti GEO di peso intermedio e superiore, ma criticano la linea di demarcazione fissata per tale categoria (4 000 libbre). In particolare si è ipotizzato che non vi sia una distinzione rigorosa tra satelliti piccoli e grandi, e che la suddetta soglia sia stata appositamente suggerita per escludere il vettore Delta II della Boeing da questo sottomercato del prodotto. Non è tuttavia certo che scegliendo valori di riferimento diversi l'esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza sarebbe molto diverso, visto che apparentemente il peso medio dei satelliti GEO è di 6 000 libbre (con una tendenza all'aumento), e che il 75 %-90 % dei satelliti geostazionari rientra nella categoria dei satelliti di peso intermedio e superiore.
- (55) Tuttavia, al fine della presente decisione non occorre una più precisa delimitazione dei mercati del prodotto di riferimento per i servizi di lancio, poiché con nessuno dei mercati definiti in alternativa la concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale risulterebbe ostacolata in modo significativo.
- Mercati geografici rilevanti*
- (56) Boeing sostiene che i lanci per conto di clienti istituzionali e per clienti commerciali rientrano in mercati geografici diversi. I mercati geografici dei servizi di lancio sono di dimensione mondiale nel caso di applicazioni commerciali, mentre i mercati dei lanci di satelliti pubblici (civili o militari) sono di portata nazionale o regionale. Questa differenza è determinata dal fatto che, analogamente a quanto avviene per i satelliti, gli enti e le amministrazioni pubbliche tendono a prediligere, ove possibile, i fornitori di servizi di lancio nazionali o per lo meno regionali.
- (57) Questa constatazione concorda con la decisione Astro-link, in cui la Commissione ha stabilito che i lanci commerciali devono essere distinti dai lanci militari, vincolati per natura, e dagli altri lanci per conto delle amministrazioni pubbliche (non soggetti al regime di libera concorrenza, anche se i vettori usati per i diversi clienti sono simili). Queste definizioni hanno trovato ampio riscontro nei risultati dell'indagine condotta dalla Commissione.
- Valutazione sotto il profilo della concorrenza*
- (58) Boeing è attiva nel settore dei servizi di lancio, ove opera con i vettori della serie Delta (Delta II, Delta III e, dal 2001, Delta IV). Si dice che il vettore Delta II sia il vettore per lanci commerciali con la più lunga storia e con il maggior numero di voli. Gode di un'ottima reputazione di affidabilità, ma la sua capacità di lancio è limitata (4 000 libbre), non sufficiente per la maggioranza delle missioni di satelliti commerciali GEO. Il nuovo Delta III ed il futuro Delta IV potranno trasportare carichi utili molto maggiori, ma il vettore Delta III è attualmente svantaggiato, poiché dei tre primi lanci effettuati solo uno è andato a buon fine, mentre il vettore Delta IV è ancora in fase di sviluppo e perciò finora non ha mai volato.
- (59) Boeing ha inoltre una partecipazione del 40 % in Sea Launch, una società plurinazionale con la partecipazione dell'impresa russa RSC-Energia (25 %), nonché con la norvegese Kvaerner Maritime (20 %) e l'impresa ucraina Yuzhnoye/PO Yuzhmash (15 %). Sea Launch gestisce lo Zenit 2, una navicella costruita in Ucraina (che utilizza

lo stadio superiore Block DM fabbricato da Energia), che viene lanciata da una piattaforma marina che si sposta tra la California e le acque equatoriali. Il primo lancio di Sea Launch è stato effettuato a marzo del 1999. Anche l'affidabilità di questo vettore è incerta, dato il fallimento del terzo volo.

- (60) Boeing sostiene che la sua quota di partecipazione, pari al 40 % del capitale di Sea Launch, non gli permette di controllare dell'impresa, in quanto i programmi di Delta e di Sea Launch sono commercializzati e gestiti separatamente. Risulta tuttavia che Boeing può esercitare il diritto di veto nel quadro di numerose decisioni strategiche di Sea Launch, tra cui le modifiche ai piani aziendali (che devono essere approvati all'unanimità dei soci), la nomina dei massimi dirigenti e la stipulazione di contratti con clienti terzi e con i principali fornitori (per i quali è richiesta la maggioranza del 67 %). Inoltre, Boeing ha nominato tre dei cinque massimi dirigenti di Sea Launch (segnatamente il presidente ed il direttore generale, il vicepresidente e segretario per gli affari aziendali ed il vicepresidente della divisione lanci). Si conclude perciò che Boeing detiene il controllo congiunto di Sea Launch.
- (61) HSC non è attiva nei servizi di lancio ma, come indicato al considerando 36, è il maggiore fornitore di satelliti commerciali GEO lanciati in orbita da veicoli di lancio. Occorre pertanto esaminare se combinando le posizioni di HSC e Boeing in questi mercati complementari si possa creare o rafforzare una posizione dominante nei servizi di lancio.
- (62) L'indagine condotta dalla Commissione conferma che quasi tutti i clienti annettono grande importanza alla selezione del vettore che da ultimo lancerà il loro satellite nello spazio. L'affidabilità e la prestazione comprovata sono i criteri più importanti cui i clienti fanno riferimento nel giudicare e valutare i potenziali operatori di servizi di lancio. Secondo quanto emerso dall'indagine condotta presso i clienti, il prezzo è sempre preso in considerazione al momento della scelta finale. Tuttavia, i clienti hanno altresì indicato chiaramente che la sicurezza del lancio è la massima priorità e che per tale motivo sono disposti a pagare un prezzo più elevato, pur di evitare eventuali fallimenti che nuocerebbero alla società sotto il profilo sia finanziario che commerciale. Infine, la dimensione del fornitore dei servizi di lancio non è apparentemente un fattore critico nella decisione finale dei clienti nel settore dei satelliti.

presa capocommessa) per la fornitura del satellite ed uno (con il gestore di servizi di lancio) per la prestazione del relativo servizio di lancio.

- (64) Negli ultimi anni tuttavia le imprese capocommessa nel settore dei satelliti offrono sempre più frequentemente un nuovo tipo di contratto (che i clienti accettano o richiedono sempre più) designato con la sigla «DIO» (Delivery In Orbit — consegna in orbita). Con questa formula, il cliente commissiona al costruttore di satelliti un pacchetto completo e questi deve, nell'ambito di un unico contratto, fornire sia il satellite che il servizio di lancio. Il fornitore designato in base a questa formula di contratto è pertanto responsabile dell'organizzazione del lancio del satellite.
- (65) Il vantaggio della formula DIO è la semplificazione dei rapporti con l'impresa capocommessa. Visto che in un contratto DIO la responsabilità della consegna e del lancio del satellite è trasferita all'impresa capocommessa costruttrice del satellite, questa formula evita che i clienti debbano affrontare una serie di rischi quali ritardi, problemi di interfaccia satellite/vettore o compatibilità ecc., che sorgono normalmente nell'interazione tra il contratto per il satellite ed il contratto per il servizio di lancio. D'altro canto, questa formula di contratto (DIO) sembra ridurre la possibilità del cliente di seguire i progressi del contratto e le scelte operate dall'impresa capocommessa che costruisce il satellite (comprese quelle relative alle operazioni di lancio). I clienti hanno dichiarato che un contratto d'acquisto con la formula DIO può risultare più costoso di un contratto di tipo DOG. Di conseguenza, la formula DIO sembra essere scelta principalmente dai piccoli clienti, privi delle risorse interne necessarie per gestire il processo richiesto dalla formula DOG.
- (66) In entrambi i procedimenti d'acquisto, la selezione dell'operatore per il servizio di lancio è condotta attraverso una gara d'appalto internazionale cui partecipano i principali operatori di servizi di lancio di tutto il mondo. Dall'indagine della Commissione risulta che, visto che gli eventuali ritardi o un fallimento comportano per il gestore del satellite notevoli perdite d'introiti (fino a un milione di USD al giorno) e che nessuna assicurazione sembra coprire tali rischi, la selezione del veicolo di lancio si basa essenzialmente sull'affidabilità e sul prezzo, ma anche la flessibilità del programma di lancio è un fattore importante.

Caratteristiche del mercato

Modalità delle commesse

- (63) I servizi di lancio sono di norma venduti separatamente dal satellite. Con questa formula (nota con il termine «DOG» — Delivery on the Ground — consegna a terra), il gestore del satellite stipula due contratti: uno (con l'im-

Integrazione tra satellite e veicolo di lancio

- (67) Per poter essere lanciato con successo nello spazio, il satellite deve essere compatibile con il veicolo di lancio prescelto. La compatibilità può essere il frutto di un adattamento caso per caso, ma anche essere garantita dall'esito di lanci precedenti o da accordi di compatibilità.

(68) Nell'ambito di un acquisto di tipo DOG, i clienti generalmente inviano inviti a proporre offerte sia alle imprese capocommessa che costruiscono satelliti sia agli operatori di servizi di lancio. Detti inviti o richieste possono essere inviati sia contemporaneamente sia in fasi diverse, a seconda del cliente. In questo stadio, i clienti di norma scelgono il costruttore del satellite e selezionano in via preliminare diversi potenziali veicoli di lancio. In genere, la selezione del costruttore del satellite avviene 24-36 mesi prima della data di lancio, ed il relativo contratto è firmato prima della selezione finale del fornitore del servizio di lancio. In questa prospettiva, nonché per avere delle alternative in sede di selezione definitiva del veicolo di lancio, i clienti di solito esigono che il costruttore del satellite ne garantisca la compatibilità con diversi veicoli di lancio (che non sono necessariamente designati).

(69) Dopo l'aggiudicazione del contratto, e benché in teoria sia il satellite a dover essere adattato al vettore e non viceversa, il costruttore del vettore e il costruttore del satellite devono cooperare affinché il satellite sia integrato al veicolo di lancio prescelto. In questo contesto, sia il costruttore del satellite sia il gestore del vettore devono condurre un'ampia gamma di prove ed analisi, per garantire tra l'altro la compatibilità sotto il profilo meccanico, termico, elettrico, di frequenza radio ed elettromagnetico tra il satellite e l'ambiente del vettore.

(70) Queste operazioni sono realizzate su base individuale, per ogni singolo satellite. Tuttavia, visto che i costruttori di satelliti di solito progettano i satelliti commerciali per comunicazioni in funzione di un numero limitato di «piattaforme standard», è anche possibile offrire una compatibilità generale per famiglie di satelliti. A tale scopo si ricorre ad «accordi di compatibilità» di ampia portata, relativi ad un'intera famiglia di satelliti, stipulati tra il costruttore del satellite ed il gestore di servizi di lancio. In pratica, i costruttori di satelliti e i fornitori di servizi di lancio si accordano sulla cosiddetta piattaforma globale generica («envelope» platform), di cui si assicura la compatibilità con il veicolo di lancio in questione. Si ritiene quindi che i satelliti che rientrano nella piattaforma siano di norma compatibili con il veicolo di lancio in questione. Gli accordi di compatibilità riducono pertanto i rischi, il carico di lavoro e il tempo richiesto per l'integrazione di satelliti specifici appartenenti ad una famiglia più ampia con un determinato veicolo di lancio.

(71) Più la scadenza di lancio prevista è vicina, più può diventare costoso apportare le modifiche tecniche necessarie per l'adattamento ad un veicolo di lancio diverso. In funzione degli accordi contrattuali stipulati tra le parti, i clienti possono trovarsi a dover pagare crescenti costi di ultimazione, con l'avvicinarsi della data di lancio. Sebbene alcuni dei clienti che hanno aderito all'indagine della Commissione sostengano di avere la massima libertà di modificare un elemento della combinazione scelta, in generale i clienti hanno confermato che prima si apportano le modifiche al programma, meglio è per tutte le parti interessate.

Sovraccapacità

(72) È diffusa l'opinione che il settore dei servizi di lancio commerciali sia attualmente afflitto da problemi di sovraccapacità. Questa situazione è apparentemente dovuta agli eccessivi investimenti destinati alla capacità di lancio, effettuati nella seconda metà degli anni novanta, indotti dalle previsioni ottimistiche circa il volume del mercato dei lanci. In particolare, si era previsto che lo sviluppo delle costellazioni di satelliti non geostazionari avrebbe fatto lievitare la domanda di servizi di lancio. Nel 1997, ad esempio, Boeing aveva pronosticato il lancio di circa [...] satelliti nell'anno 2002. Sapendo che tale domanda non avrebbe potuto essere soddisfatta con la capacità disponibile al momento, i gestori di servizi di lancio hanno investito massicciamente in nuove infrastrutture e spesso anche in nuovi veicoli di lancio. Tuttavia, da quando i primi sistemi lanciati (quali Iridium o ICO) versano in difficoltà finanziarie, i progetti relativi alle costellazioni di satelliti sono stati sostanzialmente ridotti o rinviati, ed i pronostici relativi ai lanci sono diventati più prudenti. Nell'autunno del 1999, ad esempio, le nuove previsioni per i servizi di lancio nel 2002 hanno ridotto il numero dei satelliti previsti a solo [...]*.

(73) La notevole discrepanza tra le previsioni iniziali e la situazione reale, associata ai massicci investimenti in nuovi impianti e veicoli di lancio, ha creato una situazione di sostanziale sovraccapacità nel settore dei servizi di lancio. Si prevede, ad esempio, che la capacità totale dei tre veicoli di lancio più importanti (Delta, Atlas e Ariane) superi le 50 unità annue. Ciò equivale teoricamente al doppio dell'attuale volume del mercato commerciale. Se si tiene conto della presenza di altri veicoli di lancio (quali Proton, Sea Launch, Great Wall (Cina) e Starsem) — e nonostante i lanci supplementari per i satelliti pubblici — da questi dati emerge che la capacità è forse pari al doppio della domanda complessiva.

(74) La sovraccapacità del settore incide sulla struttura dei costi della maggioranza degli operatori di servizi di lancio, allorché questi registrano volumi reali di vendita inferiori alle previsioni, ad un livello vicino al pareggio tra costi e ricavi. Per ammortizzare l'elevato livello di costi fissi che caratterizza il settore occorrono numerosi lanci. Di conseguenza i fornitori di servizi di lancio hanno assolutamente bisogno di accaparrarsi contratti per lanci commerciali, visto che ogni singolo contratto è fondamentale per assicurare la concorrenzialità dei loro prezzi. Per taluni fornitori di servizi di lancio, la perdita di due contratti può equivalere ad una perdita del 20 %-25 % del volume annuo delle vendite e può perciò seriamente compromettere la redditività dell'impresa.

Soggetti del mercato

(75) I leader del mercato per i servizi di lancio commerciali sono tradizionalmente Arianespace e International Launch Services (ILS), che negli ultimi tre anni hanno effettuato rispettivamente circa [tra il 30 % ed il 50 %]* e [tra il 30 % ed il 50 %]* dei lanci di satelliti commerciali

GEO di peso intermedio e superiore. Gli altri pochi lanci sono stati effettuati dal vettore Delta III di Boeing, i cui primi due lanci sono falliti, da Great Wall e Sea Launch.

- (76) ILS è un'impresa comune costituita tra Lockheed Martin e Khrunichev, responsabile della commercializzazione dei veicoli di lancio della gamma Atlas e Proton a clienti diversi dall'amministrazione pubblica americana. I vettori Atlas sono progettati e costruiti da Lockheed Martin. La serie Atlas comprende attualmente due classi di vettori: i vettori Atlas II ed il nuovo veicolo Atlas III (che ha effettuato il suo primo lancio commerciale a maggio del 2000). L'impresa sta inoltre sviluppando un veicolo di lancio ancora più nuovo (che sarà chiamato Atlas V). I vettori Proton sono progettati, sviluppati e costruiti dalle imprese russe Khrunichev ed Energia.
- (77) Arianespace è stata istituita nel 1980 ed è stata la prima società di trasporto spaziale commerciale. L'impresa è responsabile della produzione, commercializzazione e lancio dei vettori Ariane, progettati e sviluppati attraverso programmi condotti sotto l'egida dell'Agenzia spaziale europea. Arianespace conta 53 azionisti di 12 paesi europei. L'attuale gamma di veicoli offerti comprende il vettore Ariane IV ed il recente vettore Ariane V, mentre la nuova versione più pesante di Ariane V è ancora in fase di sviluppo.
- (78) Boeing e Sea Launch detengono attualmente una posizione relativamente limitata nel mercato dei servizi di lancio di satelliti. Ciò è spiegato da una serie di fattori, ed è dovuto soprattutto all'impossibilità del principale vettore di Boeing, Delta II, di lanciare nello spazio satelliti di grandi dimensioni, nonché all'incertezza, dopo i recenti fallimenti, circa l'affidabilità dei nuovi vettori di maggiori dimensioni di Boeing e Sea Launch. I clienti hanno confermato questo quadro nelle risposte fornite nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Commissione. Benché Delta II sia generalmente considerato uno dei vettori più affidabili, la maggioranza dei clienti danno una valutazione nettamente inferiore dell'affidabilità degli altri veicoli di Boeing. Nel 1999 Boeing e Sea Launch hanno effettuato complessivamente il 17 % dei lanci commerciali, seguiti da Lockheed Martin (25 %) ed Arianespace (22 %). Nel mercato dei servizi di lancio per satelliti GEO di peso intermedio e superiore, Boeing assorbe una quota inferiore, pari al 12 %, posizionandosi dopo Arianespace (44 %) e Lockheed Martin (44 %).
- (79) Nonostante i problemi che hanno apparentemente inciso negativamente sull'attuale posizione di mercato di Boeing, è abbastanza chiaro che nei prossimi anni Boeing diventerà uno dei principali contendenti nel mercato dei servizi di lancio. Questa possibilità è inoltre indicata dal successo dei più recenti voli di Delta III e Sea Launch. Inoltre, si prevede che il prossimo veicolo di lancio di Boeing, Delta IV, che entrerà in esercizio nel 2001, sarà il più grande vettore al mondo ed avrà probabilmente la possibilità di affermarsi quale vettore apprezzato ed economico, grazie al contratto stipulato con il

governo americano che garantisce circa 20 lanci. La capacità di Boeing come operatore di lanci per satelliti commerciali emerge inoltre dal fatto che dal 1997 i vettori Delta III e Sea Launch hanno assorbito assieme [tra il 25 % ed il 40 %]* dei lanci commerciali commissionati su vettori spaziali per carichi pesanti, contro il [tra il 25 % e il 40 %]* di Arianespace ed il [tra il 15 % ed il 25 %]* di ILS.

- (80) Altri vettori, quali il vettore giapponese H2 o il vettore del programma cinese «Long March», sono anch'essi in grado di lanciare in orbita satelliti GEO di grandi dimensioni. Questi vettori non sembrano tuttavia rappresentare delle alternative valide per gli altri soggetti del mercato: il vettore H2 è fortemente sfavorito a causa dei lanci falliti, mentre il vettore Long March incontra difficoltà di carattere tecnologico e di esportazione (apparentemente non è in grado di lanciare satelliti americani, a causa delle restrizioni in vigore nel quadro del regime d'esportazione statunitense applicato ai satelliti). Sembra perciò che gli unici vettori principali, in grado d'incidere sul funzionamento del mercato dei lanci di satelliti commerciali GEO di peso intermedio e superiore, sono quelli di Boeing, Sea Launch, ILS ed Arianespace.

Impatto dell'operazione

- (81) Benché non vi siano duplicazioni d'attività tra Boeing ed HSC nei servizi di lancio, nella decisione di avviare il procedimento relativo al presente caso la Commissione ha individuato diversi potenziali effetti negativi che l'operazione progettata potrebbe produrre. Essendo la costruzione di satelliti e i servizi di lancio prestazioni complementari, entrambe necessarie affinché gli operatori di satelliti mettano in orbita i loro satelliti, e vista la forte posizione occupata da HSC nel mercato dei satelliti commerciali GEO, si temeva che l'entità risultante dalla fusione potesse indurre i gestori di satelliti ad avvalersi dei vettori di Boeing per i servizi di lancio, garantendo quindi a Boeing una posizione dominante nel mercato dei lanci di satelliti di maggiori dimensioni.
- (82) In particolare sono stati individuati sei potenziali effetti negativi dell'operazione:
- a) Apparentemente i costruttori di satelliti inseriscono nelle offerte che fanno ai clienti un margine relativo alla massa. A seguito dell'operazione, HSC potrebbe concepire il proprio margine di massa in modo da farlo coincidere in modo ottimale alla capacità utile dei vettori Boeing. Questo potrebbe rendere le offerte di servizi di lancio presentate da altri operatori meno interessanti di quelle di Boeing.
 - b) Alcuni contratti di tipo DIO offrono all'impresa capo-commessa per la costruzione di satelliti una certa flessibilità circa il veicolo di lancio da usare. Dopo la fusione, HSC potrebbe cercare di far sì che tutti i satelliti costruiti con un contratto di tal genere siano lanciati con vettori di Boeing o di Sea Launch.

- c) Per lanciare un satellite occorre prima integrarlo al vettore scelto. Tale integrazione è realizzata su base individuale, ma apparentemente è anche possibile stipulare accordi generali di compatibilità tra il vettore e la famiglia di satelliti. Ad operazione avvenuta, HSC potrebbe rifiutarsi di concordare tali accordi di compatibilità, facendo aumentare i costi ed i tempi necessari per l'integrazione dei propri satelliti con vettori gestiti da terzi.
- d) HSC potrebbe rifiutarsi di fornire informazioni sui suoi prossimi satelliti o sulle nuove versioni dei suoi satelliti agli altri gestori di servizi di lancio, rendendo loro difficile adattare i loro vettori a tali satelliti.
- e) In qualità di costruttore di satelliti, HSC riceve informazioni delicate, d'interesse per la concorrenza, riguardanti i veicoli di lancio con cui i satelliti saranno integrati. Benché tali informazioni siano di norma coperte da clausole di segretezza, HSC potrebbe utilizzarle a danno degli altri operatori di servizi di lancio.
- f) A lungo termine, HSC potrebbe progettare la prossima generazione di veicoli spaziali in modo da renderli più facilmente integrabili con i vettori di Boeing che non con altri vettori. HSC, ad esempio, potrebbe imporre l'uso di interfacce uniche e proprietarie per i propri satelliti, in modo da favorire i vettori di Boeing. HSC potrebbe inoltre progettare i satelliti in modo che le modalità di lancio ne allungano il ciclo di vita rispetto alla norma.

Effetti dei comportamenti descritti

- (83) I comportamenti descritti al considerando 82, anche se idonei in teoria ad indurre i clienti di HSC a preferire i veicoli di lancio di Boeing, potrebbero però anche minare la concorrenzialità di HSC nel mercato dei satelliti. Rendendo, ad esempio, i satelliti di HSC meno compatibili con altri veicoli di lancio, o aumentando i costi o allungando i tempi d'integrazione dei propri satelliti con il vettore di un terzo, HSC potrebbe risultare svantaggiata rispetto ai clienti che esigono che i loro satelliti siano integrati con altri vettori. In questo ambito, occorre esaminare se e in che misura i contratti ambiziosi per servizi di lancio accaparrati dall'entità risultante dalla fusione applicando tale strategia, compenserebbero in termini finanziari i contratti per satelliti perduti con la stessa strategia.
- (84) A tale scopo, la Commissione ha condotto un'indagine approfondita tra i clienti, per verificare se i vari timori espressi dai terzi interessati trovino riscontro e se possano avverarsi in futuro. La Commissione ha contattato gli acquirenti di satelliti, sia i più importanti che i minori, invitandoli a rispondere a vari quesiti sulla loro percezione del mercato sotto il profilo della concorrenza. Si sono inoltre esaminati gli effetti dell'operazione progettata non solo sul mercato nell'insieme, ma anche sulle attività dei clienti, al fine di stabilire il probabile impatto, sotto il profilo della concorrenza, della condotta dei soggetti attivi nel mercato definito.

(85) Come indicato al considerando 62, i risultati dell'indagine condotta dalla Commissione indicano che i clienti dedicano molta attenzione e cura alla selezione del veicolo di lancio e di norma annettono la massima importanza all'affidabilità nella scelta dell'operatore dei servizi di lancio. Ciò in ragione dei rischi cui va incontro il cliente in caso di fallimento. In questa evenienza, il cliente non solo perde un satellite (che può essere assicurato), ma anche tutti gli introiti derivanti dall'esercizio del satellite per il periodo intercorrente dal suddetto incidente fino alla produzione e al lancio di un nuovo satellite (perdita che apparentemente nessun assicuratore intende indennizzare). I clienti hanno per esempio indicato che il fallimento o il rinvio di un lancio costa loro più di 1 milione di USD al giorno in termini di mancati introiti.

(86) In questa prospettiva, i clienti di solito non accettano che il loro satellite sia lanciato da un veicolo che non ritengono sufficientemente affidabile. Questo è confermato dal fatto che dopo i primi due fallimenti Boeing non è riuscito a trovare un cliente commerciale per il terzo volo di Delta III e ha dovuto effettuare un lancio con un carico utile fittizio. Più in generale, i clienti cercano di minimizzare i rischi del lancio, esigendo che il satellite sia compatibile con una serie di vettori, per avere la possibilità di cambiare vettore in caso di dubbio circa l'affidabilità del veicolo scelto, od inserendo nei contratti clausole specifiche, che vietano che il satellite sia il primo carico utile ad essere lanciato dopo il fallimento di qualsiasi vettore indicato, o che impongono che il vettore registri una precisa percentuale di successi in un determinato arco di tempo, prima di poter essere usato per il lancio nello spazio del satellite in questione. I clienti con flotte di satelliti ripartiscono i lanci tra diversi veicoli e spesso esigono di poter cambiare vettore o di aggiungere un nuovo vettore a loro piacimento.

(87) I risultati dell'indagine della Commissione confermano che i clienti non accetteranno di essere privati della scelta del vettore e si opporranno ad eventuali tentativi da parte di HSC di progettare satelliti compatibili unicamente con Delta o Sea Launch. Emerge inoltre che ad HSC non conviene cercare di convincere i clienti ad optare per i vettori di Boeing, attraverso l'aumento dei costi d'integrazione stabiliti per altri vettori. Infatti la maggioranza dei clienti ha dichiarato che, qualora l'abbinamento di un satellite HSC al veicolo di lancio da loro preferito dovesse risultare più costoso di altre combinazioni, opterebbero per il vettore preferito ed il satellite preferito, pagando un prezzo ragionevole per la combinazione scelta, o per la combinazione affidabile più economica di satellite-vettore. In questo contesto, la tattica di rendere più difficile l'integrazione tra i satelliti HSC ed i vettori di fabbricazione diversa da Boeing o non inciderebbe sulla scelta dei clienti, oppure renderebbe relativamente più costosi gli abbinamenti con satelliti HSC, rispetto agli altri satelliti, indebolendo così la posizione, sotto il profilo della concorrenza, di HSC nel settore dei satelliti.

- (88) Inoltre, va rilevato che la maggioranza dei clienti che hanno risposto all'indagine della Commissione ha affermato di poter cambiare i vettori qualora lo desiderino. Il tal caso, il costo di tale cambiamento aumenterebbe naturalmente con l'avvicinarsi della data di lancio, ma in prospettiva delle perdite che i clienti dovrebbero subire in caso di fallimento del lancio, si può concludere che i clienti si avvarrebbero di tale possibilità, se fossero insoddisfatti dell'affidabilità o del servizio del vettore scelto inizialmente. La maggioranza dei clienti ha altresì sostenuto di aver sotto controllo tutte le fasi del processo di selezione del veicolo di lancio e che, comunque, il costruttore di satelliti ha poca o nessuna influenza sulla scelta finale del vettore. Questo limiterebbe notevolmente la possibilità delle parti di dirottare i clienti dalla scelta preferita.
- (89) Si deve inoltre tenere presente che i clienti con contratto di tipo DIO non hanno minori possibilità, rispetto ai clienti con contratto di tipo DOG, di scegliere indipendentemente l'operatore dei servizi di lancio. In primo luogo, non vi sono indicazioni che i clienti che optano per la formula DIO non possano attualmente scegliere la loro combinazione satellite-vettore avvalendosi di un costruttore di satelliti diverso da HSC. Secondo, l'esperienza mostra che persino questo genere di clienti include nelle clausole contrattuali la possibilità di cambiare il vettore a loro discrezione.
- (90) È vero che, in passato, la maggioranza dei satelliti acquistati dai clienti con la formula DIO da HSC possono essere stati lanciati con vettori con cui HSC aveva stipulato contratti di acquisto di grandi volumi. Sembra tuttavia che i contratti in questione siano stati stipulati all'epoca in cui, alla luce dei pronostici di volumi di mercato estremamente elevati, si temeva che la capacità di lancio disponibile non sarebbe stata sufficiente a soddisfare la domanda, e che pertanto vi sarebbe stata una carenza di servizi di lancio. Questo fatto aveva indotto HSC a stipulare accordi d'acquisto di grandi volumi con gli operatori di servizi di lancio, per assicurarsi la capacità disponibile, e ha permesso all'impresa di offrire, sulla base di tali accordi, dei contratti DIO a condizioni sia più economiche che sicure. Questo spiega probabilmente perché un numero così elevato di contratti DIO di HSC sia stato eseguito con vettori per i quali HSC aveva stipulato accordi di acquisto di grandi volumi. Non vi sono elementi che inducano a ritenere che la stessa situazione possa ripetersi al giorno d'oggi: in primo luogo, i recenti fallimenti sembrano avere scoraggiato i clienti dallo stipulare contratti con tali vettori; secondo, come già esposto ai considerando 72, 73 e 74, il settore dei servizi di lancio è attualmente caratterizzato da una notevole sovraccapacità, per cui i prezzi sul mercato spot sono ora inferiori a quelli ottenuti da HSC attraverso i suddetti contratti stipulati per grandi volumi di prestazioni e la disponibilità dei vettori non costituisce più una reale preoccupazione.
- (91) Da ultimo, va inoltre rilevato che i rischi connessi al fallimento di un lancio sono relativamente superiori per i gestori di piccoli satelliti — che di solito dispongono unicamente di uno o due satelliti, e che pertanto rischiano il fallimento nel caso il lancio fallisca — rispetto ai grandi gestori di satelliti, che hanno numerosi satelliti in orbita. Questo lascia presupporre che, mentre i grandi clienti hanno forse un maggior potere contrattuale, in quanto acquirenti, rispetto ai clienti più piccoli, questi ultimi sono maggiormente incentivati a scegliere oculatamente l'operatore dei servizi di lancio e sono pertanto ancora più cauti nella scelta del veicolo di lancio e nell'attribuzione del relativo contratto.
- (92) Alla luce di quanto precede, sembra che a breve scadenza HSC avrà ben poche possibilità d'indurre i clienti a far lanciare i loro satelliti mediante vettori privi di dimostrata affidabilità, quali Delta III e Sea Launch. A lunga scadenza, è molto probabile che gli attuali problemi di affidabilità che affliggono il ramo dei servizi di lancio di Boeing saranno eliminati, e che pertanto Boeing e Sea Launch saranno considerati dei vettori adatti dai gestori di satelliti. Questo è inoltre indicato dal successo dei più recenti voli di Sea Launch e Delta III. Tuttavia, anche in questo caso, sembra che l'entità risultante dalla fusione non sarà in grado d'indurre un numero notevole di clienti a optare per i veicoli di lancio di Boeing o Sea Launch, qualora questi non fossero già inizialmente intenzionati a servirsene.
- (93) Quest'affermazione è inoltre corroborata dal fatto che persino i concorrenti nel settore dei servizi di lancio — che avevano espresso delle preoccupazioni — ammettono che, in mancanza di un potere di mercato sostanziale nei mercati dei satelliti, gli effetti di cui al considerando 82 non potrebbero verificarsi con profitto per le parti. Inoltre, in base alla valutazione della Commissione del mercato dei satelliti, HSC non occupa una posizione dominante in tale mercato. Ciò è inoltre confermato dai precedenti. Infatti, benché Lockheed Martin operi come capocommissa nel settore dei satelliti e delle operazioni di lancio, non vi sono elementi che indichino che sia riuscita ad adottare le tattiche descritte al considerando 82 a proprio vantaggio.
- (94) Si può pertanto concludere che, se le parti adottassero una tale linea di condotta, rischierebbero in sostanza di perdere contratti di vendita di satelliti e gli effetti indotti da tale comportamento non permetterebbe loro di mutare radicalmente l'attuale situazione di mercato, caratterizzata da fortissime posizioni sia di ILS che di Arianespace. Questa convinzione è ulteriormente confermata dal fatto che ILS, facendo parte a sua volta di un gruppo integrato verticalmente attivo nei satelliti e nei lanci, potrebbe anch'essa adottare la stessa tattica delle parti. Gli effetti considerati non basteranno in sé a creare o rafforzare una posizione dominante.
- Possibili effetti valanga
- (95) I terzi interessati hanno indicato che persino un numero esiguo di contratti di lancio perduti od ottenuti potrebbe modificare fortemente la loro posizione sul mercato, a causa della notevole incidenza, nell'attività dei servizi di lancio, dei costi fissi e dell'attuale sovraccapacità che caratterizza il settore. In particolare, gli stessi terzi

interessati hanno sostenuto di aver già operato in condizioni di esercizio prossime al limite di pareggio dei costi, per cui la perdita anche di pochi contratti li avrebbe mandati in perdita. In questo contesto, e considerato che non è prevista una crescita significativa in termini di volume, i terzi interessati sostengono che, qualora l'operazione progettata li privasse di diversi contratti, la loro posizione risulterebbe notevolmente indebolita sotto il profilo della concorrenza ed i loro costi aumenterebbero. Per contro, la posizione di Boeing verrebbe rafforzata e l'impresa conquisterebbe pertanto una posizione dominante nel mercato dei servizi di lancio.

(96) In breve, l'argomentazione avanzata da questi terzi interessati è che la perdita anche di un numero limitato di lanci basterebbe ad innescare un effetto valanga con conseguenze devastanti per la struttura dei costi delle imprese interessate (e, al contrario, con effetto estremamente positivo per Boeing), compromettendo in tal modo la loro posizione concorrenziale e rafforzando quella di Boeing, in misura tale da creare una posizione dominante. A sostegno di questa teoria, i terzi interessati hanno insistito sull'importanza relativa dell'ammortamento dei costi fissi (fino a 30 milioni di USD su un prezzo medio di circa 100 milioni di USD, secondo alcuni terzi interessati), e sul numero annuo limitato di lanci di satelliti.

(97) Tuttavia, questa teoria appare basata su una serie di ipotesi discutibili. Anzitutto, risulta che la concorrenza nel settore dei servizi di lancio non sia basata principalmente sul prezzo, ma piuttosto sull'affidabilità. I prezzi dei servizi di lancio possono variare notevolmente da un operatore all'altro. In questo contesto, un modesto aumento dei costi non dovrebbe avere gli effetti devastanti indicati dai terzi interessati.

(98) Secondo, l'elemento cruciale su cui si basa la possibilità che l'effetto valanga indicato dai terzi interessati si verifichi è il mantenimento dell'attuale struttura dei costi degli operatori di servizi di lancio. Risulta tuttavia che i concorrenti (principalmente ILS ed Arianespace) stiano attuando programmi per diminuire i costi, che porteranno o a una riduzione della capacità o ad un aumento della concorrenzialità dei vettori.

(99) Terzo, i suddetti effetti sono circoscritti alle vendite a clienti commerciali delle imprese coinvolte nell'operazione progettata. I lanci di satelliti commerciali non costituiscono tuttavia la totalità dei lanci, per cui la perdita di concorrenzialità nel mercato commerciale potrebbe essere più che compensata da nuovi contratti da parte delle amministrazioni pubbliche. Questo vale soprattutto per gli Stati Uniti, ove i lanci per conto dell'amministrazione pubblica costituiscono una quota

sostanziale dell'attività di Lockheed Martin e Boeing nel settore dei lanci. In quest'ottica, ed essendo il settore dei servizi di lancio solitamente considerato un settore critico dai governi interessati, che contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo dei vettori⁽¹⁾, è molto probabile che qualora Lockheed Martin o Arianespace divenissero meno concorrenziali, i governi interessati prenderebbero dei provvedimenti per ripristinare la concorrenzialità di dette imprese.

(100) Quarto, è molto discutibile che il settore dei servizi di lancio venga monopolizzato come prospettato dai terzi interessati, anche qualora HSC agisse nel modo descritto al considerando 82. Visto che la differenza di prezzo tra l'offerta vincente e l'offerta perdente è inferiore all'ammortamento dei costi fissi, ne deriva che se un fornitore di veicoli di lancio divenisse meno concorrenziale sotto il profilo dei costi, cercherà di ridurre i prezzi per mantenere il volume di vendite e recuperare almeno in parte i costi fissi, piuttosto che rassegnarsi a perdere un contratto e subire una perdita ben superiore. In tale situazione è più probabile perciò che la concorrenza sui prezzi si inasprisca piuttosto che si crei una posizione monopolistica. In considerazione degli impegni delle amministrazioni pubbliche nei confronti del settore spaziale nazionale (la quota dei finanziamenti pubblici per lo sviluppo di nuovi vettori ne è solo un indice), una tale condotta non eliminerebbe i concorrenti diretti di Boeing, e non consentirebbe perciò a Boeing d'acquisire una posizione dominante.

(101) Alla luce di quanto precede, risulta che l'operazione notificata non creerà o rafforzerà una posizione dominante nei mercati dei servizi di lancio, tale da ostacolare in modo significativo l'effettiva concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale.

(102) La Commissione prende atto dell'offerta, in data 31 luglio 2000, delle parti di assumere certi impegni al fine di garantire a) che le eventuali informazioni interne relative ai vettori (o ai satelliti) che dovessero pervenire alla divisione vettori di HSC (o a Boeing o Sea Launch) non verranno trasmesse o rivelate a Boeing o Sea Launch (o a HSC); b) che HSC darà agli altri operatori di servizi di lancio le stesse informazioni sui propri satelliti allo stesso tempo in cui le trasmette a Boeing o Sea Launch; c) che HSC coopererà con gli operatori di servizi di lancio diversi da Boeing o Sea Launch per l'integrazione dei propri satelliti con i veicoli di lancio, senza favorire Boeing o Sea Launch; e d) che nell'ambito delle forniture non s'instaureranno rapporti «preferenziali» tra l'entità risultante dalla fusione e Hughes.

⁽¹⁾ Ad esempio i vettori Ariane sono generalmente sviluppati nel contesto dei programmi ESA e risulta che lo sviluppo di ogni vettore Delta IV e Atlas V sia stato sostanzialmente finanziato dal governo americano attraverso il programma «Evolved Expendable Launch Vehicle» (veicolo di lancio evoluto gettabile).

V. CONCLUSIONE

- (103) Alla luce di quanto precede, l'operazione proposta non crea né rafforza una posizione dominante che possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale. L'operazione è pertanto dichiarata compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e con il funzionamento dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'operazione notificata dall'impresa Boeing Company mediante la quale l'impresa stessa acquisisce il controllo del ramo satelliti e apparecchiature di Hughes Electronics Corporation — (acquistando tutte le azioni in circolazione di Hughes Space and Communications Company («HSC»), tutte le azioni in circolazione di Spectrolab Inc., le attività di Hughes Electron Dynamics («HED»), e la partecipazione di minoranza detenuta da Hughes nell'impresa ICO Global Communications (Holdings)

Ltd e nell'impresa Thuraya Satellite Telecommunications Private Joint Stock Co.) — è dichiarata compatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 2

Destinataria della presente decisione è:

The Boeing Company
7755 East Marginal Way South
Seattle, WE 98108
USA

All'attenzione del sig. Theodore J Collins
Vicepresidente, affari legali e contratti

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE N. 3/2004**del 10 febbraio 2004**

del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

(2004/196/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (di seguito «l'accordo»), firmato il 21 giugno 1999, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 11,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di un organismo o taluni organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato I dell'accordo,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'allegato I dell'accordo.
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti. Essa diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Firmato a Berna, il 10 febbraio 2004.

Firmato a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

A nome della Confederazione svizzera

Heinz HERTIG

In nome della Comunità europea

Joanna KIOUSSI

ALLEGATO A

L'organismo di valutazione della conformità inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale 8 sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'allegato I dell'accordo. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità si può trovare nel relativo dossier di designazione.

QS Zürich AG
Wehntalerstrasse
Postfach 211
CH-8057 Zürich

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2004/197/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2004

relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che, entro il 2003, gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'Unione europea, di schierare nell'arco di 60 giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg.
- (2) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano l'esigenza di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione europea.
- (3) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'Unione europea dovrebbe acquisire la capacità flessibile di gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1° marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'Unione europea.
- (4) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato il documento 10155/02 relativo al finanziamento di operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (5) Il trattato sull'Unione europea prevede, all'articolo 28, paragrafo 3, che gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.

- (6) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa, e la Danimarca non partecipa al finanziamento del meccanismo,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto la Danimarca;
- b) «Stati contributori»: gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione militare in questione, in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l'Unione europea.

CAPO 1

MECCANISMO

Articolo 2

Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
2. Il meccanismo è denominato ATHENA.
3. ATHENA opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori definiti all'articolo 1.

*Articolo 3***Capacità giuridica**

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ATHENA dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere un conto bancario, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. ATHENA non ha scopo di lucro.

*Articolo 4***Coordinamento con terzi**

Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione europea, ATHENA coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali.

*CAPO 2***STRUTTURA ORGANIZZATIVA***Articolo 5***Organi di gestione e personale**

1. ATHENA è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:
 - a) dall'amministratore;
 - b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli (in appresso denominato «comandante dell'operazione»);
 - c) dal contabile.
2. ATHENA utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione europea. ATHENA fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'Unione europea o distaccato dagli Stati membri.
3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore o al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.
4. Gli organi e il personale di ATHENA sono attivati in funzione delle esigenze operative.

*Articolo 6***Comitato speciale**

1. È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante. La Commissione partecipa alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.
2. ATHENA è gestito sotto l'autorità del comitato speciale.

3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

- a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
- b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;
- c) il comandante dell'operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4. La presidenza del Consiglio dell'Unione europea convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. L'amministratore assicura il segretariato del comitato ed elabora il verbale sull'esito delle deliberazioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo.

5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di quindici giorni.

7. L'amministratore informa debitamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione rivolta ad ATHENA.

8. Il comitato delibera all'unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze previste agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 e 41.

10. Il comitato speciale è informato dall'amministratore, dal comandante dell'operazione e dal contabile secondo le disposizioni.

11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 e 41 è firmato dal presidente del comitato speciale in carica all'atto della loro approvazione e dall'amministratore.

*Articolo 7***Amministratore**

1. Il segretario generale del Consiglio nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.
2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA.

3. L'amministratore:

- a) stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese» relativa ad un'operazione, è stabilita su proposta del comandante dell'operazione;
- b) sottoscrive i bilanci previa approvazione da parte del comitato speciale;
- c) assume la qualità di ordinatore per le «entrate», i «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e i «costi comuni» operativi insorti al di fuori della fase attiva dell'operazione;
- d) attua, per quanto concerne le entrate, le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'Unione.

4. L'amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull'applicazione delle decisioni del comitato speciale.

5. L'amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale.

6. L'amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell'Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

7. L'amministratore risponde al comitato speciale.

*Articolo 8***Comandante dell'operazione**

1. Il comandante dell'operazione esercita a nome di ATHENA le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell'operazione affidatagli.

2. Il comandante dell'operazione, ai fini dell'operazione affidatagli:

- a) fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte «spese-costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;
- b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di ATHENA; apre un conto bancario a nome di ATHENA per l'operazione affidatagli.

3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare, per l'operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

*Articolo 9***Contabile**

1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di due anni.

2. Il contabile esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA.

3. Il contabile è incaricato di quanto segue:

- a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
- b) preparare annualmente i conti di ATHENA e, al termine di ogni operazione, i conti dell'operazione;

c) prestare assistenza all'amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un'operazione al comitato speciale per approvazione;

d) tenere la contabilità di ATHENA;

e) definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

f) definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

g) conservare i documenti giustificativi;

h) provvedere, congiuntamente con l'amministratore, alla gestione della tesoreria.

4. L'amministratore e il comandante dell'operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio di ATHENA e dell'esecuzione del bilancio amministrato da ATHENA. Ne garantiscono l'affidabilità.

5. Il contabile risponde al comitato speciale.

*Articolo 10***Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di ATHENA**

1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall'altro, non sono compatibili tra di loro.

2. L'amministratore aggiunto agisce sotto l'autorità dell'amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l'autorità del contabile.

3. L'amministratore aggiunto sostituisce l'amministratore in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

4. I funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro funzioni a nome di ATHENA, rimangono soggetti e alle norme ed ai regolamenti loro applicabili.

5. Il personale messo a disposizione di ATHENA dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione comunitaria o ATHENA. Tuttavia, in ogni caso, lo Stato membro di distacco si fa carico delle indennità degli esperti definite dalla succitata decisione relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati.

6. Il personale di ATHENA deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «Secret UE» detenute dal Consiglio, o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.

7. L'amministratore può negoziare e concludere con Stati membri o istituzioni comunitarie accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di ATHENA.

CAPO 3

STATI TERZI CONTRIBUTORI

Articolo 11

Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi

1. Nel quadro degli accordi conclusi tra l'Unione europea e Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell'Unione europea o quali contributori ad una specifica operazione dell'Unione europea, l'amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, rispettivamente permanenti o ad hoc. Le disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra ATHENA e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi per le future operazioni militari dell'Unione.

2. In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1 l'amministratore può prendere le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.

3. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste prima di firmarle a nome di ATHENA.

4. Quando l'Unione avvia un'operazione militare, l'amministratore attua, per l'ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.

CAPO 4

CONTI BANCARI

Articolo 12

Apertura e destinazione

1. L'amministratore apre uno o più conti bancari a nome di ATHENA.

2. I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro.

3. I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti. Essi sono destinati a coprire i costi amministrativi di ATHENA e a mettere a disposizione del comandante dell'operazione gli anticipi necessari all'esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un'operazione militare. Gli scoperti di conto non sono consentiti.

Articolo 13

Gestione dei fondi

1. I pagamenti effettuati a partire dal conto di ATHENA richiedono la firma congiunta dell'amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall'altro.

2. I fondi amministrati da ATHENA, compresi quelli affidati al comandante di un'operazione, possono essere depositati soltanto presso un ente creditizio di prim'ordine, in euro e su un conto corrente o a breve termine.

CAPO 5

COSTI COMUNI

Articolo 14

Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità

1. Sono a carico di ATHENA i costi comuni elencati nell'allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Qualora siano inseriti in un articolo del bilancio relativo all'operazione a cui sono principalmente connessi essi sono considerati «costi operativi» dell'operazione in questione. Diversamente sono considerati «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni».

2. Inoltre, ATHENA sostiene i costi comuni operativi elencati nell'allegato II durante la fase preparatoria dell'operazione, che comincia alla data in cui il Consiglio decide che l'Unione condurrà l'operazione militare, a meno che il Consiglio non fissi una data anteriore, e termina il giorno in cui è nominato il comandante dell'operazione.

3. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di ATHENA, come costi comuni operativi:

- a) i costi comuni elencati nell'allegato III-A;
- b) i costi comuni elencati nell'allegato III-B, se il Consiglio decide in tal senso.

4. Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell'allegato IV.

Un'operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata stilata la contabilità dell'operazione.

5. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione comunitaria o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione, non sono ammissibili tra i costi comuni.

Articolo 15

Esercitazioni

1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione europea sono finanziati mediante ATHENA, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione europea a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'esercitazione.

3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

- a) acquisizioni in conto capitale comprese quelle relative agli edifici, all'infrastruttura e ai materiali;
- b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni;
- c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

Articolo 16

Importo di riferimento

Qualsiasi azione comune in base alla quale il Consiglio decide che l'Unione condurrà un'operazione militare e qualsiasi azione comune o decisione in base alla quale il Consiglio decide di

prolungare un'operazione dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni dell'operazione stessa. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se ha assunto le sue funzioni, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo agli organi del Consiglio incaricati di esaminare il progetto di azione comune o di decisione.

CAPO 6

BILANCIO

Articolo 17

Principi di bilancio

1. Il bilancio, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate e delle spese amministrate da ATHENA.

2. Tutte le spese sono connesse a un'operazione specifica, ad eccezione eventualmente dei costi elencati nell'allegato I.

3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

5. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.

Articolo 18

Elaborazione e sottoscrizione del bilancio annuale

1. L'amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo, con il concorso del comandante di ciascuna operazione per la parte «costi comuni operativi». L'amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre.

2. Il progetto riporta:

- a) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;
- b) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;
- c) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.

3. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la «parte generale» del bilancio e comprende i «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni».

4. Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

5. Le entrate comprendono:

- a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;
- b) entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.

6. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L'amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati partecipanti e contributori.

Articolo 19

Bilanci rettificativi

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, segnatamente quando un'operazione si presenta durante l'anno finanziario, l'amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Se il bilancio rettificativo supera sostanzialmente l'importo di riferimento dell'operazione il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarlo.

2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Tuttavia, quando il bilancio rettificativo è legato all'avvio di un'operazione militare dell'Unione, esso è corredato di una scheda finanziaria dettagliata relativa ai costi comuni previsti per l'insieme di questa operazione. Il comitato speciale delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 20

Storni

1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante dell'operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale se i tempi lo consentono con tre settimane di anticipo.

Tuttavia, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato speciale allorché:

- a) lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un'operazione;

oppure

- b) gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l'esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.

2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento dell'operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell'operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all'operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

Articolo 21

Riporto degli stanziamenti

1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima annullati alla fine dell'esercizio finanziario.

2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell'equipaggiamento amministrati da ATHENA possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l'impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari ad un'operazione la cui liquidazione non è terminata.

3. L'amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti dell'esercizio precedente.

Articolo 22

Esecuzione anticipata

Non appena sottoscritto il bilancio annuale:

- a) gli stanziamenti iscritti nel bilancio in questione possono essere impegnati con effetto dal 1° gennaio successivo;
- b) le spese, che in virtù delle disposizioni legali o contrattuali, debbono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, previa approvazione del comitato speciale.

CAPO 7

CONTRIBUTI E RIMBORSI*Articolo 23***Determinazione dei contributi**

1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.
2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati membri e degli Stati terzi contributori.
3. I contributi degli Stati membri contributori corrispondono all'importo degli stanziamenti iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi dagli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'articolo 11.
4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e conformemente alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾ o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.
5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio adottato delle Comunità europee. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota del RNL (Reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

*Articolo 24***Calendario di pagamento dei contributi**

1. I contributi degli Stati membri partecipanti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni sono da versare prima del 1° marzo dell'esercizio interessato.
2. Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un'operazione militare dell'Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale superiore.

⁽¹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

3. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all'operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.

4. Quando gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione sono stati iscritti in bilancio, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell'articolo 23, previa detrazione dei contributi che sono già stati loro richiesti per la stessa operazione e lo stesso esercizio.

5. Non appena stabilito un importo di riferimento o adottato un bilancio, l'amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi.

6. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i contributi sono versati entro 30 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.

7. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.

*Articolo 25***Prefinanziamento delle spese**

1. Se le spese relative ai costi comuni di una operazione militare dell'Unione debbono essere pagate prima che i contributi ad ATHENA abbiano potuto essere ricevuti, il Consiglio, al momento dell'adozione di una azione comune o di una decisione di esecuzione relativa a tale operazione:
 - a) designa gli Stati membri incaricati di prefinanziare tali spese;
 - b) trova una soluzione alternativa per il finanziamento anticipato di tali spese e ne stabilisce le modalità, se i prefinanziamenti necessari non sono disponibili.
2. Il comitato speciale controlla l'applicazione del presente articolo e agisce con l'urgenza necessaria.
3. Ogni finanziamento anticipato di cui al paragrafo 1, lettera b) è rimborsato non appena lo consentono i contributi versati.

*Articolo 26***Rimborso dei prefinanziamenti**

1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un'organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un'operazione può ottenerne il rimborso da ATHENA, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all'amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell'operazione in questione.

2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell'operazione e dall'amministratore.

3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall'amministratore.

4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l'amministratore procede al pagamento dell'importo da rimborsare entro 30 giorni, tenuto conto della tesoreria di ATHENA e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell'operazione in questione.

5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l'operazione sia annullata.

Articolo 27

Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni

1. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative ad un'operazione, in particolare per quanto riguarda benessere del personale, vettovagliamento e lisciviatura, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata ad ATHENA.

2. Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell'operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti ad un'operazione contratti per l'acquisto delle forniture previste. Esso può autorizzare il bilancio di ATHENA a prefinanziare le spese degli Stati membri o decidere che ATHENA raccoglierà in via preliminare presso gli Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.

3. ATHENA tiene la contabilità delle spese a carico di ciascuno Stato membro delle quali gli è affidata la gestione. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro un riepilogo delle spese a suo carico da esso sostenute o sostenute dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri versano ad ATHENA i fondi necessari entro 30 giorni dall'invio della relativa richiesta.

Articolo 28

Interessi di mora

Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le vigenti norme comunitarie sugli interessi di mora fissate all'articolo 71 del regolamento (CE/CEE) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ in relazione al pagamento di contributi al bilancio comunitario.

CAPO 8

ESECUZIONE DELLE SPESE

Articolo 29

Principi

1. Gli stanziamenti di ATHENA sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria, ossia conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate o alle spese di ATHENA conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, per assicurarne la regolarità e la legalità. Gli ordinatori procedono ad impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese, nonché agli atti preliminari a questa esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:

- a) i delegati di livello appropriato;
- b) la portata dei poteri conferiti;
- c) la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri.

3. L'esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato sui fondi amministrati da ATHENA richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.

4. Fatta salva la presente decisione, quando l'esecuzione delle spese comuni è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o, se del caso, un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative all'esecuzione delle proprie spese. Quando l'amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all'esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5. L'amministratore può tuttavia fornire alla presidenza, spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al Comitato speciale sulle norme per l'esecuzione delle spese comuni.

Articolo 30

Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni

L'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

Articolo 31

Costi comuni operativi

1. Il comandante dell'operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli. Tuttavia, l'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un'operazione specifica ed eseguite direttamente da ATHENA, ovvero relativi all'operazione al termine della fase attiva.

2. Su richiesta del comandante di un'operazione l'amministrazione trasferisce dal conto bancario di ATHENA al conto bancario a nome di ATHENA di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l'esecuzione delle spese dell'operazione stessa.

3. In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, l'adozione di un importo di riferimento dà diritto all'amministratore e al comandante dell'operazione, per il rispettivo settore di competenza, d'impegnare e di pagare spese per l'operazione in questione per un ammontare non superiore al 30 % di questo importo di riferimento, a meno che il Consiglio non fissi una percentuale più alta. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della presidenza. Questa deroga non è più d'applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del bilancio dell'operazione in questione.

4. Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni quindici giorni, per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, del comandante dell'operazione o di uno Stato membro, può formulare indirizzi sull'esecuzione delle spese in questo periodo.

5. In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un'operazione militare dell'Unione, il comandante dell'operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l'amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l'amministratore propone, di concerto con il comandante dell'operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l'amministratore propone un bilancio rettificativo.

CAPO 9

DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE

Articolo 32

1. In vista della liquidazione dell'operazione affidatagli, il comandante dell'operazione procede alle operazioni necessarie per assegnare una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture acquistati in comune per l'operazione. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

2. L'amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell'operazione allo scopo, se necessario, di trovare per essi una destinazione finale. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

3. Il tasso di deprezzamento di materiali, infrastrutture e altri pezzi è approvato dal comitato speciale il più presto possibile.

4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

- a) per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di ATHENA al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;
- b) per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di ATHENA ad uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte di ATHENA, uno Stato membro o un terzo.

5. I materiali e le infrastrutture sono venduti ad uno Stato contributore, al paese ospite o a un terzo al loro valore venale o, qualora detto valore non possa essere determinato, tenendo conto del pertinente tasso di deprezzamento.

6. La vendita o cessione al paese ospite o ad un terzo sono effettuate in conformità delle norme di sicurezza vigenti, in particolare, al Consiglio, negli Stati contributori o alla NATO.

7. Se si decide che ATHENA conserva i materiali acquistati in occasione di un'operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell'amministratore.

CAPO 10

CONTABILITÀ E INVENTARIO

Articolo 33

Principi

Quando l'esecuzione delle spese comuni di ATHENA è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o, se del caso, a un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme per la contabilità delle proprie spese e per i propri inventari.

Articolo 34

Contabilità dei costi comuni operativi

Il comandante dell'operazione tiene la contabilità dei bonifici ricevuti da ATHENA, delle spese che impegna e dei pagamenti che effettua, come pure dell'inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio di ATHENA e utilizzati per l'operazione affidatagli.

Articolo 35

Contabilità consolidata

1. Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative eseguite sotto la responsabilità diretta dell'amministratore.

2. Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di ATHENA. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché dei prefinanziamenti che ha approvato, per coprire i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.

CAPO 11

REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

Articolo 36

Informazione periodica del comitato speciale

Ogni tre mesi, l'amministratore presenta al comitato speciale uno stato di esecuzione delle entrate e delle spese degli ultimi tre mesi e dall'inizio dell'esercizio. A tal fine, ciascun comandante dell'operazione fornisce in tempo utile all'amministratore uno stato delle spese relative ai costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.

Articolo 37

Revisione dei conti

1. Quando l'esecuzione delle spese di ATHENA è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.

2. Tuttavia, l'amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un'operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.

3. La revisione delle spese relative ai costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni e ai costi operativi non ancora oggetto di verifica da parte dei revisori esterni che agiscono per conto di ATHENA è eseguita entro due mesi a decorrere dalla fine di ciascun esercizio.

4. Per l'esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina ogni anno due membri per un periodo di tre anni non rinnovabile scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. I candidati devono appartenere ad un organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di ATHENA ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni:

a) i membri del collegio continuano ad essere retribuiti dall'organismo di appartenenza; ATHENA rimborsa loro solo le spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari delle Comunità europee di grado equivalente;

- b) possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;
- c) riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti;
- d) verificano che l'esecuzione delle spese finanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

Il collegio di revisori dei conti elegge ogni anno il suo presidente per l'esercizio successivo. Adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all'amministratore e al comitato speciale.

5. In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.

6. Le persone incaricate della revisione delle spese di ATHENA devono aver ottenuto, prima dell'assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE» detenute dal Consiglio, o, a seconda dei casi, un nulla osta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.

7. L'amministratore e le persone incaricate della revisione delle spese di ATHENA hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle spese di ATHENA forniscono all'amministratore e alle persone incaricate della revisione delle spese l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

8. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di ATHENA è considerato come un costo comune a carico di ATHENA.

Articolo 38

Rendimento annuale dei conti

1. L'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il conto annuale di gestione, il bilancio annuale di ATHENA e una relazione di attività. Il conto annuale di

gestione opera una distinzione tra i costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni ed i costi comuni operativi di ciascuna operazione condotta durante l'esercizio in questione, nonché tra le entrate diverse e le entrate provenienti dagli Stati membri e dagli Stati terzi. Il bilancio espone, all'attivo, l'insieme delle attività di ATHENA, tenuto conto del loro deprezzamento e di eventuali perdite o declassamenti e, al passivo, le riserve. L'amministratore, entro e non oltre il mese di febbraio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, presenta il conto di gestione al collegio dei revisori dei conti perché lo esamini ed esprima un parere al riguardo.

2. Il comitato speciale approva il conto di gestione e il bilancio annuali. Dà scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l'esercizio considerato.

3. L'insieme dei conti e degli inventari è conservato, ai rispettivi livelli, dal contabile e dal comandante dell'operazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente.

4. Il comitato speciale decide di iscrivere il saldo dell'esecuzione di un esercizio i cui conti sono stati approvati al bilancio dell'esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi, mediante un bilancio rettificativo.

5. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.

6. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a detta operazione.

7. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo di esecuzione del bilancio è versato agli Stati membri interessati.

Articolo 39

Rendimento dei conti di un'operazione

1. Al termine di un'operazione, il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, che l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell'operazione, presenti al comitato speciale il conto di gestione e il bilancio dell'operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all'amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell'operazione.

2. Se il conto di gestione e il bilancio di un'operazione non possono includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell'operazione, esse figurano nel conto di gestione e nel bilancio annuali di ATHENA e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro del rendimento annuale dei conti.

3. Il comitato speciale approva il conto di gestione e il bilancio dell'operazione che gli vengono sottoposti. Dà scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l'operazione considerata.

4. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendo l'importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.

CAPO 12

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Articolo 40

1. Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell'operazione, dell'amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell'esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, ATHENA può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato contributore, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.

2. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o del segretario generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'amministratore, del contabile o del personale ad essi affiancati.

3. La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati contributori per il tramite di ATHENA. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.

4. In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione, ovvero dal personale assegnato a detti comandi nell'esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati contributori tramite ATHENA conforme-

mente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.

5. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale ad essi assegnato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1. Il bilancio iniziale è sottoscritto entro il 1° giugno 2004. Il primo esercizio inizia alla data di sottoscrizione del bilancio iniziale e si conclude il 31 dicembre successivo.

2. Entro il 1° giugno 2004 il comitato speciale designa i primi sei membri del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 37, paragrafo 4. Mediante sorteggio sono nominati due membri per un mandato di un anno e due membri per un mandato di due anni. Il mandato degli altri due membri è di tre anni.

Articolo 42

Riesame

La presente decisione, inclusi gli allegati, è sottoposta a riesame dopo ciascuna operazione e almeno ogni 18 mesi. Il primo riesame è effettuato al più tardi entro il 2004. Gli organi di gestione di ATHENA contribuiscono ai suddetti riesami.

Articolo 43

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2004. È pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

*ALLEGATO I***Costi comuni presi in carico da ATHENA ove insorgano**

Nei casi in cui i costi sotto elencati non siano direttamente collegabili ad un'operazione specifica, il comitato speciale può decidere di imputare gli stanziamenti corrispondenti alla «parte generale» del bilancio annuale. Nella misura del possibile detti stanziamenti dovrebbero essere imputati agli articoli relativi all'operazione a cui essi sono principalmente connessi.

1. Costi della revisione dei conti.
2. Spese di missione sostenute dal comandante dell'operazione e dal suo personale per la presentazione dei conti dell'operazione al comitato speciale.
3. Risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e ricorsi cui deve far fronte ATHENA.
4. Costi bancari (i costi comuni saranno sempre inclusi nella «parte generale» del bilancio annuale).
5. Costi derivanti da decisioni di immagazzinare materiali acquistati in comune per un'operazione (ove tali costi siano imputati alla «parte generale» del bilancio annuale, viene indicato il nesso con un'operazione specifica).

*ALLEGATO II***Costi comuni operativi relativi alla fase preparatoria di un'operazione presi in carico da ATHENA**

Costi incrementali di trasporto e di alloggio necessari alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dalle forze in vista di un'operazione militare dell'Unione.

Servizi medici: il costo delle evacuazioni mediche d'urgenza (MEDEVAC) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dalle forze in vista di una specifica operazione militare dell'Unione, ove nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.

ALLEGATO III

III-A

Costi comuni operativi relativi alla fase attiva delle operazioni sempre presi in carico da ATHENA

Per ciascuna operazione militare dell'Unione ATHENA sostiene a titolo di costi comuni operativi i costi incrementali necessari all'operazione definiti qui di seguito.

1. Costi incrementali relativi ai comandi (infrastrutture e personale) (rischierabili o fissi) nell'ambito di operazioni [o esercitazioni] condotte dall'Unione europea
 - a) Comandi (infrastrutture e personale) comando operativo, comando della forza e comando componente.
 - b) Comando operativo

comando permanente del comandante dell'operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza UE.

La definizione dei costi comuni applicabile al comando operativo di un'operazione è altresì applicabile al segretariato generale del Consiglio e ad ATHENA, nella misura in cui intervengono direttamente nell'operazione in questione.
 - c) Comando della forza comando di una forza UE schierata nella zona delle operazioni.
 - d) Comando componente

comando di un comandante della componente UE schierata per l'operazione (ad esempio, un comandante della componente aerea, della componente terrestre, marittima o di altre funzioni specifiche che potrebbe ritenersi necessario designare a seconda della natura dell'operazione).
 - e) Costi di trasporto

trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino del comando della forza e del comando componente; costi di trasporto necessari ad un'operazione sostenuti dal comando operativo.
 - f) Amministrazione

attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici.
 - g) Personale ingaggiato in loco

personale civile, consulenti internazionali e personale (del luogo e espatriato) ingaggiato in loco per condurre l'operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario).
 - h) Comunicazioni

spese in conto capitale per l'acquisto e l'uso di attrezzature di comunicazione e TI supplementari e costi per i servizi prestati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, fornitori di accesso ad Internet, linee dati, reti locali, ...).
 - i) Trasporti/spostamenti (escluse le attività giornaliere) nella zona delle operazioni del comando

spese connesse al trasporto con veicoli e ad altri spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; locazione di veicoli supplementari; costi per viaggi ufficiali tra la sede operativa e Bruxelles e/o i luoghi di riunioni organizzate dall'Unione europea; spese di assicurazione verso terzi imposte da taluni paesi ad organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio.
 - j) Caserme e alloggi/infrastruttura

spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture del comando nel teatro delle operazioni, se del caso (noleggio di edifici, ricoveri, tende).
 - k) Informazione pubblica

costi connessi a campagne di informazione e all'informazione dei media presso il comando operativo e il comando della forza, conformemente alla strategia informativa elaborata dal comando operativo.
 - l) Rappresentanza e ricevimento

costi di rappresentanza; costi sostenuti a livello di comando necessari alla condotta di un'operazione.

2. Costi incrementali sostenuti per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti dopo lo schieramento della forza in loco:

- | | |
|--|---|
| a) Infrastruttura | spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, strade, forniture di energia e di acqua di uso comune). |
| b) Attrezzature supplementari essenziali | noleggio o acquisto nel corso dell'operazione di attrezzature specifiche non previste essenziali per l'esecuzione dell'operazione deciso dal comandante dell'operazione e approvato dal comitato speciale nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione. |
| c) Segni di identificazione | segni di identificazione specifici, carte d'identità «Unione europea», tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell'Unione europea e altri segni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi). |
| d) Servizi medici | costo delle evacuazioni mediche d'urgenza (MEDEVAC) ove nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche. |

3. Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione europea a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'operazione diretta dall'Unione europea

I costi a carico dell'Unione europea derivanti dall'applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l'Unione europea e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un'operazione diretta dall'Unione europea.

III-B

Costi comuni operativi relativi alla fase attiva di un'operazione specifica presi a carico da ATHENA laddove il Consiglio decida in tal senso

- | | |
|----------------------------------|---|
| Costi di trasporto | trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all'operazione. |
| Caserme e alloggi/infrastruttura | spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l'operazione. |

ALLEGATO IV

Costi comuni operativi relativi alla liquidazione di un'operazione presi a carico da ATHENA

Costi insorti per l'assegnazione di una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per l'operazione.

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell'operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell'allegato III, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell'operazione in questione, anche dopo la cessazione dell'attività dello stesso.

RETTIFICHE

Rettifica della raccomandazione 2004/2/Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2003, relativa ad informazioni standardizzate sugli scarichi radioattivi liquidi e gassosi emessi nell'ambiente dalle centrali nucleari e dagli impianti di ritrattamento durante il normale funzionamento

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2 del 6 gennaio 2004)

A pagina 39, nell'allegato I, alla terza colonna, alla voce «Kr-85»:

anziché: «1E – 04»;

leggi: «1E + 04».
